



# AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FORLÌ'-CESENA

Prot. Gen. N. 68886/2006

## PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE Sessione Ordinaria di prima convocazione

L'anno **Duemilasei** addì **14** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **15,00** in Forlì nella Sala Consiliare della Residenza Provinciale, convocato nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio Provinciale di Forlì - Cesena si è ivi riunito in sessione ordinaria di prima convocazione.

Sono presenti all'appello nominativo, in numero di **24 (ventiquattro)** sui 31 assegnati e 31 in carica, i Consiglieri Sigg.ri:

*Presidente della Giunta:*

1	BULBI	Massimo						
2	BARAVELLI	Bruna	12	DALL'AMORE	Vittorio	A 22	MOLINELLI	Marco
3	BARDESCHI	Marco	13	DE LEONARDIS	Michele	A 23	PEDULLI	Giuliano
A 4	BARTOLINI	Luca	A 14	DELLAMOTTA	Fabio	24	POETA	Pier Giorgio
5	BENAGLI	Enrico	15	FAEDI	Giorgio	25	RUSSO	Gabriele
6	BERTACCINI	Vittoria	16	GAGLIARDI	Stefano	A 26	RUSSO	Guglielmo
7	BISERNA	Rotilio	A 17	GIOVE	Marianna	27	STACCHINI	Ettore
A 8	BRANDOLINI	Sandro	18	LELLI	Luigi	28	STRADA	Tiziano
9	BRIGHI	Otello	19	LUCCHI	Giovanni	29	URBINI	Elide
10	BRIGIDI	Stefano	20	MANTEGAZZA	Agostino	30	ZAVALLONI	Leonardo
11	BRUNELLI	Maurizio	21	MANUZZI	Orazio	31	ZOFFOLI	Daniele

Assume la Presidenza la Presidente del Consiglio **BRUNA BARAVELLI**, la quale constatato che il Consiglio si trova in numero legale dichiara aperta la seduta ed invita, quindi, il Consiglio a volere deliberare sull'oggetto sottoindicato.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: **LELLI, STRADA, BENAGLI**

Assiste il Segretario Generale Reggente **DR. MASSIMO MARTINELLI**

La seduta è pubblica.

**OGGETTO N. 146**

**PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA, ADOTTATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE PROT. N.53971/127 DEL 14 LUGLIO 2005 – APPROVAZIONE.**

La **PRESIDENTE** richiama la seguente relazione precedentemente inviata, unitamente alla lettera di convocazione, a tutti i Sigg. Consiglieri:

““““““

Visti:

- la Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” e s.m.i., che ha innovato gli strumenti e il processo della pianificazione territoriale ed in particolare ha ridefinito all’articolo 26 gli obiettivi ed i contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e all’articolo 27 il relativo procedimento di approvazione;
- l’atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla conferenza di pianificazione, adottato a norma dell’articolo 16 della L.R. 20/2000 dal Consiglio Regionale con deliberazione 4 aprile 2001, n. 173;
- la deliberazione del Consiglio Regionale del 28 maggio 2003, n. 484 che, in attuazione dell’art. A-27 della L.R. 20/2000, ha approvato l’atto di indirizzo e coordinamento tecnico denominato "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione";
- la Legge 18 maggio 1989, n. 183 recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e successive modifiche e integrazioni, che all’art. 17, comma 4, stabilisce che i Piani Territoriali devono essere coordinati ai Piani di Bacino idrografico;
- il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 334 che, in attuazione della direttiva 96/82/CE, detta disposizioni finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente;
- il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 9 maggio 2001 recante "Requisiti minimi in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante" che agli articoli 4, 5 e 6 e negli allegati Criteri guida, indica le modalità per l’adeguamento degli strumenti di pianificazione alla normativa sulla pianificazione delle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
- la L.R. 14 aprile 2004, n. 7 recante "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali" che definisce i ruoli dei diversi enti in materia di Rete natura 2000 e, in particolare, prevede che i piani territoriali, urbanistici e di settore siano corredati dallo studio d’incidenza;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", che stabilisce i principi e le norme generali sull’esercizio dell’attività commerciale;
- la deliberazione del Consiglio Regionale del 29 febbraio 2000, n. 1410 con oggetto "Criteri e condizioni per regolare obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita, in attuazione dell’art. 3, comma 2, lett. B, della L.R. 5 luglio 1999, n. 14";
- la deliberazione della Giunta Regionale del 31 luglio 2001, n. 1620 che stabilisce i criteri e gli indirizzi regionali per la pianificazione e la gestione dei rifiuti;

Premesso che:

- con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 53971/127 del 14 luglio 2005 la Provincia di Forlì - Cesena ha adottato, ai sensi dell’art. 43 della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i., il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
- il suddetto PTCP richiama ed integra la vigente componente del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Forlì - Cesena (PTCP) afferente gli “Approfondimenti paesistici in attuazione dell’art. 7 del P.T.P.R.”, già approvata dalla Regione Emilia - Romagna con delibera di Giunta n. 1595 del 31/07/2001, ai sensi dell’art. 15, comma 2, della L. 142/90 e dell’art. 3, comma 2, della L.R. 6/95;

- tale Piano, inoltre, assume, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della Legge Regionale 20/00, il valore e gli effetti di PSC per i Comuni di Bertinoro, Sarsina, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Predappio, Meldola, Civitella di Romagna, Santa Sofia, Galeata, Premilcuore, Rocca San Casciano, Dovadola, Portico S. Benedetto, Tredozio e Modigliana;
- con il PTCP l'Amministrazione Provinciale di Forlì – Cesena ha proposto, come previsto dall'art. 22, comma 1, della L.R. n. 20/00, alcune modifiche agli artt. 10, 17 e 18 del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.);
- ai sensi dell'art. 27, comma 5, della L.R. n. 20/00 e successive modificazioni ed integrazioni, a partire dal 17 agosto 2005 (data in cui è stato pubblicato l'avviso di deposito sia sul B.U.R.E.R. n. 115 che sul quotidiano La Repubblica) il Piano è stato depositato presso le sedi del Consiglio Provinciale (Servizio Pianificazione Territoriale), della Regione, delle Province contermini, dei Comuni, delle Comunità Montane e degli Enti gestori delle aree naturali protette interessati;
- la sopra richiamata delibera consiliare di adozione del Piano, in quanto contenente gli elaborati tecnici (Allegato B e C della delibera medesima) in cui vengono illustrate ed evidenziate le proposte di modifica al P.T.P.R., è stata depositata, ai sensi del combinato disposto del comma 4, lett. b), dell'art. 22 e dei commi 4 e 5 dell'art. 25 della L.R. n. 20/00, presso il Consiglio Regionale e le sedi di tutte le Province, i Comuni e le Comunità Montane della Regione Emilia – Romagna;
- gli elaborati di Piano che assumono valore ed effetti di P.S.C. per i 14 Comuni sopra richiamati sono stati depositati sia presso la sede del Consiglio Provinciale che presso i singoli Comuni interessati;
- il deposito è durato 60 giorni a partire dalla sopra richiamata data di pubblicazione dell'avviso di deposito sul B.U.R.E.R., al fine di consentire ai soggetti interessati di prendere visione del Piano e di presentare eventuali osservazioni in merito nel termine previsto dal comma 6 dell'art. 27 della L.R. 20/00 (quindi entro il 17 ottobre 2005);
- le osservazioni pervenute sono complessivamente 206, di cui 172 entro i termini di legge e 34 oltre il termine del 17 ottobre 2005;
- la Giunta Regionale con la deliberazione n. 1630 del 17 ottobre 2005 ha formulato le riserve al P.T.C.P. adottato dalla Provincia di Forlì-Cesena;
- la Provincia di Forlì – Cesena, con deliberazione n. 33083/65 del 20 aprile 2006, ha effettuato le proprie controdeduzioni in merito alle riserve formulate dalla Regione e alle osservazioni pervenute, provvedendo contestualmente ad adeguare gli elaborati del Piano conseguentemente all'accoglimento totale o parziale di alcune riserve ed osservazioni;
- con tale deliberazione l'Amministrazione Provinciale ha confermato la proposta di variante agli artt. 17 e 18 del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) già effettuata in sede di adozione del PTCP (avvenuta con Del. C.P. n. 53971/127 del 14 luglio 2005); ha invece provveduto a modificare, a seguito del parziale accoglimento della riserva regionale n. 50 di cui alla Delibera G.R. n. 160/05, la proposta di variante all'art. 10 del P.T.P.R.;
- la Provincia, con nota prot. n. 35068 del 28/04/06, ha provveduto a trasmettere alla Giunta Regionale, al fine dell'acquisizione dell'intesa di cui al comma 9, lett. a., dell'art. 27 della L.R. n. 20/00 e s.m.i., una copia conforme all'originale della suddetta delibera, con i relativi allegati, unitamente agli elaborati di PTCP modificati; copia della delibera è stata altresì trasmessa, con nota prot. n. 35045 del 27/04/06, alla Direzione Generale dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia – Romagna al fine dell'acquisizione dell'intesa di cui all'art. 22, comma 5, della L.R. 20/00, riguardante la proposta di variante normativa al PTPR;
- l'Amministrazione Provinciale ha inoltre provveduto a trasmettere, al fine dell'acquisizione dell'intesa di cui al comma 9, lett. b., dell'art. 27 della L.R. n. 20/00 e s.m.i., partitamente a ciascuno dei 14 Comuni interessati dalla copianificazione, una copia conforme all'originale della suddetta delibera, con i relativi allegati, unitamente ai relativi elaborati modificati del PTCP aventi valore ed effetto di PSC;

Dato atto che:

- la Regione Emilia - Romagna ha espresso, con la delibera di Giunta n. 819 del 12/06/2006, l'Intesa in merito alla conformità del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Forlì-Cesena agli strumenti della pianificazione regionale - fatta salva la proposta di modifica normativa al P.T.P.R., in merito alla quale l'intesa deve essere espressa dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 20/2000 - alle condizioni di seguito riportate:

- 1) in merito ai contenuti della Relazione:
  - 1.1 Capitolo 2, paragrafo 2.1.2. "Il potenziamento delle infrastrutture viarie principali e i collegamenti trasversali nei territori collinari e montani", sottotitolo "Viabilità di tipo autostradale": si chiede di integrare il testo aggiungendo dopo le parole "realizzare la quarta corsia" la seguente frase: "eventualità da valutare nel quadro delle soluzioni individuate a livello regionale per la rete infrastrutturale principale (di collegamento nazionale/regionale) e con le previste modalità.";
  - 1.2 Capitolo 2, paragrafo 2.1.2. "Il potenziamento delle infrastrutture viarie principali e i collegamenti trasversali nei territori collinari e montani", sottotitolo "Viabilità ordinaria primaria di interesse regionale – via Emilia bis e Assi tangenziali Forlì - Cesena": relativamente al "Tratto Forlì-Castel Bolognese-Raccordo A13", si chiede di sostituire il proposto testo controdedotto con la seguente frase: "Gli interventi previsti per la realizzazione della Via Emilia bis nei tratti Forlì – Cesena, Savignano – Rimini Nord, si compongono di nuovi tracciati da riferirsi alla piattaforma di categoria B extraurbane principali, soluzione a due corsie per ogni senso di marcia. Per il restante tratto - collegamento fra Cesena (Case Castagnoli) e Savignano Sul Rubicone (San Giovanni in Compito) – considerato l'elevato livello di congestione dell'infrastruttura e al fine di evitare strozzature nel percorso - sono previsti interventi di adeguamento in sede alla piattaforma di categoria D, urbane di scorrimento, soluzione a due corsie per ogni senso di marcia";
- 2) in merito ai contenuti delle Norme Tecniche di Attuazione:
  - 2.1 Art.68 "Disposizioni in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante", si chiede di riformulare il comma 11 come segue: "In sede di predisposizione dell'Elaborato tecnico RIR, nel PSC oppure nel POC come previsto al comma 5, i Comuni possono prescrivere che i nuovi stabilimenti a rischio di incidente rilevante siano posti ad una distanza minima di sicurezza pari al doppio del raggio dell'area di massimo danno prevista, dagli elementi territoriali di cui al precedente comma e dalle aree destinate a funzioni urbane in generale (zone residenziali e funzioni con esse compatibili), da attrezzature (servizi sanitari e scolastici, sportivi, ecc) e da aree a verde pubblico. Tale prescrizione può essere adottata solo in ragione di particolari situazioni di vulnerabilità degli elementi presenti nello specifico contesto territoriale.";
- 3) in merito alle rappresentazioni degli elaborati cartografici:
  - 3.1 Tavola 5A, nella legenda della tavola 5A si chiede di aggiungere al di sotto dei tre riquadri relativi rispettivamente alle "aree non disponibili", "aree parzialmente disponibili" e "aree disponibili con fattori limitanti", la seguente nota esplicativa: "Il sistema generale delle tutele sottese ai diversi gradi di

vincolo è puntualmente esplicitato ed individuato nel paragrafo 3.6.2 della Relazione”;

- 4) in merito alla proposta di modifica dell’art. 10 delle Norme del P.T.P.R.:
- 4.1 al comma 3, tra la parola “normative” e la parola “atte” si chiede di inserire il seguente periodo:  
“, diversificate in funzione delle differenti formazioni boschive di cui al comma 1,”;
  - 4.2 al comma 3, si chiede di sostituire la parola “spontanee” con la parola “autoctone”;
  - 4.3 al comma 4, si chiede di eliminare il seguente periodo: “, adottate nel contesto di strumenti di pianificazione,”;
  - 4.4 al comma 4, ultima parte, si chiede di eliminare il periodo da “Successivamente” fino alla fine.
  - 4.5 al comma 5, si chiede di sostituire il periodo dalle parole da “In relazione” fino alle parole “n. 752” con la seguente frase: “In relazione al piano regionale forestale di cui al primo comma dell’articolo 3 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 227,”;
  - 4.6 al comma 6, si elimini il periodo “Entro lo stesso termine di cui al quarto comma,”.
  - 4.7 al comma 6, si chiede di sostituire la parola “programma” con la parola “piano”;
  - 4.8 al comma 8, lettera a., si chiede di sostituire il periodo da “programma” a “n. 752” con il periodo “piano regionale forestale di cui al primo comma dell’articolo 3 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227”;
  - 4.9 al comma 8, lettera a.bis, si chiede di eliminare le parole “e 9ter”;
  - 4.10 si chiede di sostituire il comma 9 con il seguente: “9. Nelle formazioni forestali e boschive come individuate dagli strumenti di pianificazione provinciale ai sensi del comma 1 del presente articolo, è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano.”;
  - 4.11 si chiede di sostituire il comma 9bis con il seguente: “9 bis. La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui al comma 9, per la cui attuazione la legislazione vigente non richieda la necessaria previsione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla espressa verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale effettuata dal Comune nell’ambito delle ordinarie procedure abilitative dell’intervento.”;
  - 4.12 Il comma 9 ter sia così sostituito: “9 ter. Anche nei casi di cui al comma 9 bis dovrà essere assicurato il rispetto degli eventuali criteri localizzativi e dimensionali fissati dalle Province all’interno dei PTCP, al fine di evitare che la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale alteri negativamente l’assetto paesaggistico, idrogeologico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati.”
  - 4.13 al comma 10, si chiede di eliminare tutti i riferimenti al comma “9ter”;
  - 4.14 al comma 10, ultimo periodo, si chiede di sostituire la parola “eliminare” con la parola “ridurre”;

- 4.15 al comma 10bis, si chiede di sostituire le parole da “commi 9, 9bis e 9ter” con le parole “commi 9 e 9bis”;
- 4.16 al comma 10bis, si chiede di eliminare il periodo da “Gli interventi” fino alla fine del comma;  
Il comma 10 bis, quindi risulta così riformulato:  
“10bis. Il progetto relativo alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale da realizzare in area forestale o boschiva ai sensi dei commi 9 e 9bis, deve contemplare, altresì, gli interventi compensativi dei valori compromessi.”;
- 4.17 al comma 11, lettera b., si chiede di sostituire il periodo da “dal programma” fino alla fine della lettera, con il seguente: “dal vigente piano forestale della Regione Emilia-Romagna e dal comma 6 del presente articolo.”;

- l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia - Romagna ha espresso, ai sensi dell'art. 22, comma 5, della L.R. 20/2000, con la delibera n. 71/1424 del 26/07/2006, l'Intesa in merito alla proposta di modifica agli artt. 10, 17 e 18 del P.T.P.R. presentata dalla Provincia di Forlì – Cesena;
- la proposta di modifica agli artt. 17 e 18 del P.T.P.R. formulata in fase di adozione del P.T.C.P. non ha subito modifiche né in sede di formulazione delle riserve regionali né in fase di espressione dell'intesa da parte della Giunta Regionale e dell'Assemblea Legislativa Regionale;
- la proposta di modifica all'art. 10 del P.T.P.R. ha invece subito diverse modifiche sia in sede di formulazione delle riserve regionali che in fase di espressione dell'intesa da parte della Giunta Regionale e dell'Assemblea Legislativa Regionale;
- il testo dell'art. 10 del P.T.P.R., sul quale l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia – Romagna ha espresso l'intesa con la sopra citata delibera n. 71 del 26/07/06, risulta quindi così riformulato:

“Art. 10  
Sistema forestale e boschivo

1. Sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi ed in ogni caso i terreni corrispondenti alle voci: a. formazioni boschive del piano basale o submontano; b. formazioni di conifere adulte; c. rimboschimenti recenti; d. castagneti da frutto; e. formazioni boschive con dominanza del faggio; f. boschi misti governati a ceduo, della legenda delle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano.
2. Relativamente ai terreni di cui al primo comma valgono gli indirizzi di cui al successivo terzo comma, le direttive di cui ai successivi commi quarto, quinto, sesto, settimo e undicesimo e le prescrizioni di cui ai successivi commi ottavo, nono, nono bis, nono ter, decimo, decimo bis e decimo ter.
3. Gli strumenti di pianificazione conferiscono al sistema forestale e boschivo finalità prioritarie di tutela naturalistica, paesaggistica e di protezione idrogeologica, oltre che di ricerca scientifica, di riequilibrio climatico, di funzione turistico-ricreativa e produttiva. Tali strumenti dovranno definire direttive e normative, differenziate in funzione delle diverse formazioni boschive di cui al comma uno, atte ad impedire forme di utilizzazione che possano alterare l'equilibrio delle specie autoctone esistenti. Inoltre gli strumenti di pianificazione possono prevedere l'aumento delle aree forestali e boschive, anche per accrescere l'assorbimento della CO<sub>2</sub> al fine di rispettare gli obiettivi regionali e provinciali in attuazione degli obiettivi di Kyoto. In ogni caso l'espansione naturale del bosco rientra in questi obiettivi e la sua parziale o totale eliminazione andrà compensata secondo quanto previsto al comma 10 ter.

4. Le Province, in collaborazione con i Comuni e le Comunità montane interessate, provvedono, anche in relazione agli elaborati di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, e con l'osservanza delle specifiche direttive fornite dalla Regione, a perimetrare sulle sezioni in scala 1:10.000 della carta tecnica regionale i terreni aventi le caratteristiche di cui al primo comma del presente articolo. Per la definizione delle predette perimetrazioni valgono le norme di legge regionali relative alla formazione degli strumenti di pianificazione di competenza delle Province. Dalla data di entrata in vigore, tali perimetrazioni fanno fede dell'esatta delimitazione dei terreni aventi le caratteristiche di cui al primo comma ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.  
Le perimetrazioni sono periodicamente aggiornate con le modalità sopra indicate assicurandone la pubblica visione a cura delle Province e delle Comunità Montane.
5. In relazione al piano regionale forestale di cui al primo comma dell'articolo 3 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, la Regione provvede all'aggiornamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, tenendo in particolare considerazione la necessità di migliorare le modalità di utilizzazione dei boschi cedui e d'alto fusto, anche al fine di assicurare una più efficace protezione del suolo nelle pendici scoscese ed instabili.
6. In sede di redazione dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, deve esservi inclusa una specifica sezione relativa alla programmazione forestale, con l'osservanza ed a specificazione del piano e delle prescrizioni di cui al quinto comma del presente articolo.
7. Le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:
  - a. l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
  - b. il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
  - c. le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.
8. La gestione dei terreni di cui al comma 1 persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammessi esclusivamente:
  - a. la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al piano regionale forestale di cui al primo comma dell'articolo 3 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30;
  - abis. gli interventi di cui ai successivi commi 9, 9 bis;

- b. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dalla pianificazione comunale;
  - c. le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;
  - d. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;
  - e. le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.
9. Nelle formazioni forestali e boschive come individuate dagli strumenti di pianificazione provinciale ai sensi del comma 1 del presente articolo, è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano.
- Ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
- Gli strumenti di pianificazione comunale, provinciale e regionale possono delimitare zone in cui per la qualità forestale e ambientale o per la fragilità territoriale sono esclusi gli interventi di cui sopra.
- 9bis. La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui al comma 9 per la cui attuazione la legislazione vigente non richieda la necessaria previsione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla espressa verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale effettuata dal Comune nell'ambito delle ordinarie procedure abilitative dell'intervento, se e in quanto opere che non richiedano la valutazione di impatto ambientale.
- 9ter. Anche nei casi di cui al comma 9 bis dovrà essere assicurato il rispetto degli eventuali criteri localizzativi e dimensionali fissati dalle Province all'interno dei PTCP, al fine di evitare che la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale alteri negativamente l'assetto paesaggistico, idrogeologico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati.
10. Gli interventi di cui ai commi 8, 9 e 9 bis devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali da:
- rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le emergenze naturali e culturali presenti;
  - essere realizzati e integrati, ove possibile, in manufatti e impianti esistenti anche al fine della minimizzazione delle infrastrutture di servizio;
  - essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici, interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali rare, i boschetti in terreni aperti o prati secchi, le praterie di vetta, le aree umide, i margini boschivi.
- Inoltre, le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale di cui al comma 8 non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, le piste

di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

I progetti relativi agli interventi di trasformazione di cui ai precedenti commi 9, 9bis, devono altresì essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere stesse, sia dell'insussistenza di alternative, e dovranno contemplare eventuali opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli effetti negativi derivanti dall'intervento.

10bis. Il progetto relativo alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale da realizzare in area forestale o boschiva ai sensi dei commi 9 e 9bis, deve contemplare, altresì, gli interventi compensativi dei valori compromessi.

10ter. Le Province nell'ambito dei P.T.C.P. individuano gli ambiti territoriali idonei alla realizzazione dei rimboschimenti compensativi di cui al comma precedente secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, che dovranno ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stato autorizzato l'intervento di trasformazione.

11. Nei boschi ricadenti nelle zone di salvaguardia della morfologia costiera, nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, devono essere osservate le seguenti direttive:

- a. nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq.; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale si sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;
- b. nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, in seguito a puntuale istruttoria tecnica, da eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale dal vigente piano forestale della Regione Emilia-Romagna e dal comma 6 del presente articolo.”

- nell'Allegato B del presente provvedimento è riportato, per completezza, il raffronto fra il testo previgente degli artt. 10, 17 e 18 del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) e quello dei medesimi articoli così come riformulato sulla base delle variazioni apportate dal Piano in oggetto;

Ritenuto quindi necessario procedere in questa fase, in accoglimento di quanto specificato nei sopra richiamati atti di intesa approvati rispettivamente dalla Giunta Regionale e dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia – Romagna, ad adeguare gli elaborati del P.T.C.P. (Relazione di Progetto, Norme e Tavola 5A), provvedendo altresì ad inserire le necessarie e conseguenti modifiche nel testo delle Norme dei 14 PSC interni al P.T.C.P.;

Dato atto che i 14 Comuni richiamati in premessa, interessati dall'attività di copianificazione, hanno espresso l'intesa, richiesta dall'art. 27, comma 9, lett. b., della L.R. 20/00 affinché il PTCP assuma valore ed effetti di PSC, con gli atti deliberativi di seguito indicati:

Bertinoro:	Del. C.C. n. 44 del 07/07/06	acquisita al prot. prov. 57923 del 17/07/06
Castrocaro T. e T. del S:	Del. C.C. n. 32 del 08/06/06	acquisita al prot. prov. 51409 del 21/06/06

Civitella di Romagna:	Del. C.C. n. 35 del 25/05/06	acquisita al prot. prov. 48106 del 12/06/06
Dovadola:	Del. C.C. n. 23 del 09/06/06	acquisita al prot. prov. 51406 del 21/06/06
Galeata:	Del. C.C. n. 29 del 09/06/06	acquisita al prot. prov. 54203 del 03/07/06
Meldola:	Del. C.C. n. 70 del 09/06/06	acquisita al prot. prov. 52022 del 23/06/06
Modigliana:	Del. C.C. n. 64 del 29/05/06	acquisita al prot. prov. 50473 del 19/06/06
Portico e San Benedetto:	Del. C.C. n. 35 del 06/06/06	acquisita al prot. prov. 54491 del 04/07/06
Predappio:	Del. C.C. n. 47 del 25/05/06	acquisita al prot. prov. 48789 del 13/06/06
Premilcuore:	Del. C.C. n. 26 del 05/06/06	acquisita al prot. prov. 48921 del 14/06/06
Rocca San Casciano:	Del. C.C. n. 26 del 12/06/06	acquisita al prot. prov. 51400 del 21/06/06
Santa Sofia:	Del. C.C. n. 30 del 9/06/06	acquisita al prot. prov. 50474 del 19/06/06
Sarsina:	Del. C.C. n. 26 del 14/06/06	acquisita al prot. prov. 53189 del 29/06/06
Tredozio:	Del. C.C. n. 24 del 30/05/06	acquisita al prot. prov. 54264 del 04/07/06

Rilevato che:

- i Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Meldola, Predappio, Rocca San Casciano, Santa Sofia, Sarsina e Tredozio hanno segnalato, nei rispettivi atti deliberativi consiliari di espressione dell'Intesa, nell'intento di continuare il rapporto di concreta collaborazione con l'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, alcune lievi modifiche, non aventi carattere sostanziale, che reputano opportuno apportare agli elaborati aventi valore ed effetti di PSC;
- il contenuto delle sopra richiamate modifiche ritenute opportune dai suddetti Comuni è sinteticamente riportato nell'Allegato A "Modifiche non sostanziali richieste in sede di Intesa" del presente atto, ove per ciascuna richiesta viene formulato e motivato il relativo parere di merito e vengono indicate le eventuali conseguenti e necessarie modifiche;
- si provvede quindi in questa fase, conseguentemente all'accoglimento di alcune delle suddette richieste, ad apportare agli elaborati di Piano aventi valore ed effetti di PSC per i 10 Comuni sopra citati le necessarie modifiche documentali, cartografiche e normative;
- il Comune di Bertinoro, inoltre, nella delibera di C.C. n. 44 del 7/07/06, oltre ad aver evidenziato l'opportunità di inserire le modifiche non sostanziali sintetizzate nel suddetto Allegato A, ha subordinato l'espressione della propria intesa ex art. 27, comma 9, lett. b., della L.R. 20/00 alle seguenti condizioni:
  1. provvedere alla corretta identificazione del tracciato e degli accessi della Via Emilia bis come definiti nel progetto preliminare approvato dal C.C. in data 07/07/06;
  2. conservare le previsioni di PRG vigente, approvato dalla G.R. con deliberazione n. 3075 in data 20/06/1990, relative al Centro Storico di Bertinoro capoluogo, ed identificate nelle planimetrie catastali al foglio 49 particelle 92-102-103, che prevedono un progetto di ristrutturazione urbanistica.
  3. rettificare con stralcio l'indicazione del Centro Storico di Budrio, inserito negli elaborati di PSC, in seguito ad accoglimento di osservazione formulata ed approvata dall'Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 07/11/2005;
  4. rimodulare la capacità insediativa degli ambiti di nuova previsione del PSC con una riduzione degli indici finalizzata alla costituzione di un fabbisogno residuo da gestire con il POC, ai sensi dell'art. 3.3 delle Norme del PSC, secondo la seguente configurazione:
    - A12\_1 S. Maria Nuova: indice perequativo = 0,040
    - A12\_2 S. Maria Nuova: indice perequativo = 0,040
    - A12\_4 Ospedaletto: indice perequativo = 0,040
    - A12\_5 Bertinoro: indice perequativo = 0,080
    - A12\_6 Bertinoro: indice perequativo = 0,080
    - A12\_7 Fratta: indice perequativo = 0,080

A12\_8 Fratta: indice perequativo = 0,080

A13\_3 Panighina: indice perequativo = 0,16

A13\_9 S. Maria Nuova: indice perequativo = 0,050;

- si ritiene necessario accogliere in questa fase le richieste sopra descritte per le motivazioni e con le modalità di seguito esplicitate:
  - in accoglimento della condizione riportata al precedente n. 1) si provvede a modificare le tavole di progetto del PSC di Bertinoro, essendo il tracciato e gli accessi della Via Emilia bis inseriti nelle tavole di piano controdedotte superati dal progetto preliminare approvato dal C.C. in data 07/07/07;
  - precisato che la scelta operata nel Piano Strutturale Comunale riguardo all'unità minima di intervento posta all'estremo limite nord-est della perimetrazione vigente del Centro Storico, in via Urbana, era stata discussa e condivisa con il tecnico responsabile dell'Amministrazione Comunale, al momento della verifica e rianalisi del Centro Storico, si provvede in questa fase, in accoglimento della condizione riportata al precedente n. 2), considerata l'espressa richiesta avanzata in tal senso dal Comune di Bertinoro di tornare alla situazione rappresentata nel Piano Regolatore previgente (approvato con deliberazione di G.R. n. 3075 del 20/06/1990), a modificare l'elaborato D.1.A "Disciplina particolareggiata del Centro Storico" per renderlo conforme al PRG; si provvede altresì a modificare conseguentemente tutti gli elaborati di Piano in cui viene riportato il Centro Storico;
  - la classificazione dell'area di Budrio richiesta nell'espressione dell'Intesa è quella formulata nel PSC adottato, modificata in fase di controdeduzioni alle riserve e alle osservazioni pervenute in accoglimento dell'osservazione presentata dall'Amministrazione Comunale stessa, formulata ed approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 07/11/2005; considerato che il Consiglio Comunale, in seguito alle verifiche ed agli approfondimenti effettuati sulla natura dei luoghi e sulla consistenza edilizia del sistema insediativo denominato Budrio, avanza la richiesta di tornare alla versione adottata, rimandando per gli edifici storici del nucleo alle schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici in territorio rurale (elaborato D.2-SR), si provvede in questa fase, in accoglimento della condizione riportata al precedente n. 3), alla modifica dell'elaborato D.1.A "Disciplina particolareggiata del Centro Storico", eliminando il perimetro del nucleo di Budrio e modificando conseguentemente tutti gli elaborati di Piano in cui viene riportato tale nucleo; nelle tavole C viene inserito l'ambito agricolo di rilievo paesaggistico, mentre le indicazioni puntuali relative all'individuazione degli edifici storici esistenti sono contenute negli elaborati documentali D.2-SR. Si provvede, inoltre, a rettificare gli artt. 3.4, 3.5 e 3.7 delle Norme del PSC di Bertinoro;
  - in accoglimento della condizione riportata al precedente n. 4), si provvede a rimodulare la capacità insediativa degli ambiti secondo gli indici indicati nell'Intesa; si provvede pertanto, a modificare, nella Relazione di Progetto, il capitolo 18 relativo al dimensionamento del PSC, nonché a modificare, conseguentemente, le Schede d'ambito;

Dato atto che:

- conformemente a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 5 della L.R. n. 7/2004, la Regione deve effettuare le valutazioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 in merito all'incidenza delle previsioni del PTCP nell'ambito del procedimento di approvazione del presente Piano;
- la Regione Emilia – Romagna relativamente alla suddetta valutazione di incidenza del PTCP, nella delibera di Giunta n. 1630 del 17/10/2005, non ha effettuato alcuna riserva né osservazione;
- non costituendo però oggetto di valutazione e riserve gli elaborati di PTCP aventi valore ed effetti di PSC per i Comuni di Bertinoro, Sarsina, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Predappio, Meldola, Civitella di Romagna, Santa Sofia, Galeata, Premilcuore, Rocca San Casciano,

Dovadola, Portico e San Benedetto, Tredozio e Modigliana, la Provincia, con nota prot. n. 70070 del 22/09/05, ha inoltrato al Servizio Parchi e Risorse Forestali della Regione Emilia – Romagna la richiesta di effettuare la valutazione di incidenza degli elaborati del Piano che assumono valore ed effetti di P.S.C. per i Comuni sopra richiamati;

- con nota prot. AMB/PRN/069/57100 del 22/06/06, acquisita al prot. prov. n. 52462 del 26/06/06, la Regione Emilia – Romagna ha trasmesso alla Provincia copia delle determinazioni regionali, n. 8757, 8758, 8759, 8760, 8761, 8762, 8763, 8764, 8765 e 8766, predisposte ai sensi della direttiva 92/43/CEE, contenenti rispettivamente l'approvazione della valutazione di incidenza degli elaborati di PTCP aventi valore ed effetti di PSC dei Comuni di Tredozio, Santa Sofia, Sarsina, Premilcuore, Portico e San Benedetto, Modigliana, Meldola, Dovadola, Castrocaro Terme e Terra del Sole e Bertinoro (ossia degli unici Comuni, fra i 14 interessati dall'attività di copianificazione con la Provincia, nell'ambito territoriale dei quali sono presenti dei SIC o delle ZPS);
- nelle suddette determinazioni regionali sono individuate delle prescrizioni da osservare affinché le previsioni dei PSC non incidano negativamente e in modo significativo sugli habitat e sulle specie animali e vegetali presenti nei rispettivi SIC/ZPS, prescrizioni che vengono in questa fase inserite in un apposito paragrafo delle Relazioni di Incidenza di ciascuno dei PSC interessati;

Dato inoltre atto che:

- nella Delibera di Giunta Regionale n. 1630 del 17/10/05, con la quale sono state formulate le riserve al P.T.C.P. adottato dalla Provincia di Forlì-Cesena, la Regione ha invitato questa Amministrazione a valutare, in fase di controdeduzioni, l'opportunità, anche in assenza di una esplicita disposizione regionale, di inserire all'art. 28 "Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei", in opportuna sede, una norma affinché nelle zone costiere e retro costiere, i Comuni, nei propri strumenti urbanistici, regolamentino la realizzazione di nuovi vani interrati laddove ciò richieda l'utilizzo di tecniche di scavo con pompaggio delle acque di falda, con l'obiettivo di non alimentare il fenomeno dell'ingressione di acque saline;
- la Provincia, a causa di una mera svista, ha ommesso, in fase di controdeduzioni alle riserve e alle osservazioni, di effettuare la suddetta valutazione;
- poiché si ritiene condivisibile il suggerimento formulato dalla Regione, si provvede in questa fase ad inserire nell'art. 28 delle Norme del PTCP, fra il comma 8 ed il comma 9, il seguente comma che assume la numerazione n. 9:  
"9. Nelle zone costiere e retro-costiere, i Comuni, nei propri strumenti urbanistici regolamentano, con divieti ovvero limitazioni o preventive verifiche idrogeologiche, la realizzazione di nuovi vani interrati laddove ciò richieda l'utilizzo di tecniche di scavo con pompaggio delle acque di falda, con l'obiettivo di non alimentare il fenomeno dell'ingressione di acque saline.";
- a causa dell'inserimento del suddetto comma, il precedente comma 9 dell'art. 28 diventa il comma numero 10;

Ritenuto altresì necessario in questa fase apportare agli elaborati di Piano ulteriori modifiche per le motivazioni e con le modalità di seguito descritte:

- successivamente alla fase di controdeduzioni alle riserve regionali ed alle osservazioni pervenute, di cui alla deliberazione di Consiglio Provinciale n. 33083/65 del 20/04/2006, è stato riscontrato un errore materiale nella rappresentazione del sistema generale delle tutele sottese ai diversi gradi di vincolo della Tavola 5A "Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi" dell'adottato P.T.C.P.;
- tale inesattezza, che comporta di fatto un ampliamento dell'estensione delle superfici totalmente inidonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti, deriva da un'imprecisa sequenza dell'overlay cartografico utilizzato nella costruzione del progetto GIS di cui ci si è avvalsi per l'elaborazione della Tavola 5A.; è stato infatti impropriamente assegnato il massimo grado di vincolo (colorazione gialla) alle zone di tutela della struttura centuriata, di cui all'art. 21

comma 2 lett. c del PTPR, anziché quello di parziale disponibilità (colorazione verde) attribuito a tale elemento di tutela paesistica dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1620 del 31 luglio 2001 “Approvazione dei criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione e la gestione dei rifiuti”;

- la rettifica del suddetto errore consente di accertare un apprezzabile incremento delle aree parzialmente disponibili per la gestione dei rifiuti (campitura verde) a fronte di una riduzione delle aree non disponibili (campitura gialla);
- in questa fase si provvede, pertanto, a rettificare l’impianto delle tutele che sottendono alla costruzione della citata Tavola 5A (con una conseguente rimodulazione dei diversi gradi di vincoli ad esse associate), al fine di riportarlo a coerenza con i criteri ed indirizzi fissati dalla Regione con la sopra citata Del.G.R. n. 1620/01;
- un’ulteriore modifica che si ritiene necessario apportare in questa fase alla Tavola 5A riguarda l’apposizione della campitura bianca - definente le zone in cui la localizzazione di impianti di trattamento e gestione rifiuti è assentibile senza vincoli, od altresì con fattori limitanti - alle aree sulle quali è attualmente accertata una consolidata e giuridicamente conformata presenza di impianti dedicati alla gestione e/o trattamento dei rifiuti. In particolare tale integrazione alla Tavola 5A attiene all’inserimento all’interno delle zone idonee (campitura bianca) delle perimetrazioni degli impianti di depurazione dei reflui presenti sul territorio provinciale autorizzati ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 (ex art. 28 D.Lgs. 22/97) od altresì che hanno effettuato la comunicazione ai sensi dell’art. 110, comma 3, del medesimo decreto (ex art. 36 comma 3 D.Lgs. 152/99), per il trattamento dei rifiuti presso gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nonché di impianti per il trattamento chimico-fisico dei rifiuti gestiti da HERA, quando non già compresi all’interno di zone urbanistiche a destinazione produttiva (zone “D”);
- si deve infine provvedere ad eliminare un’incongruenza presente nella Tavola 4 “Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale” del PTCP, riguardante un elemento del dissesto presente in corrispondenza della zona d’unione tra le Tavole 226NE “Mercato Saraceno” e 267NO “Verrucchio”; tale incongruenza è stata riscontrata solo ora, nel momento in cui si è provveduto ad effettuare una strutturazione dei tagli cartografici di stampa diversa rispetto a quella seguita per il PTCP vigente, procedendo ad accorpate le suddette tavole in un unico elaborato per motivi di praticità. Il suddetto elemento di dissesto, rappresentante una componente di fragilità fisica del territorio, è infatti definito da una tipologia di dissesto attivo in corrispondenza della porzione territoriale ricadente sulla Tavola 266NE, e diversamente di tipo quiescente in corrispondenza della porzione ricadente sulla Tavola 267NO, pur essendo indubbio che le due evidenziate partizioni areali sono riconducibili ad un’unica tipologia di dissesto. Anche in considerazione del fatto che tale elemento di dissesto si pone in un ambito di tipo calanchivo, dove elevata risulta la dinamica dei processi geomorfologici, ed inoltre è forte la pressione antropica, a causa della presenza del più importante polo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani provinciale, si provvede in questa fase a sanare la sopra descritta “anomalia”, riconducendo tale elemento di dissesto, arealmente continuo, alla sua più appropriata e reale fenomenologia. Con l’ausilio quindi della cartografia geologica nonché dell’aggiornato inventario del dissesto della RER, è stato riconosciuto l’intero e continuo elemento di dissesto, così artificiosamente ed impropriamente frazionato, come un unico corpo di frana classificandolo come di tipo attivo. Va comunque precisato che tale rettifica è avvenuta operando una semplificazione degli elementi rappresentati nella più accurata e definita cartografia regionale, rispetto a quella del Piano provinciale di minor dettaglio, sia per motivi di trasposizione di scala, sia per necessità di omogeneità di rappresentazione degli elementi definiti nella Tavola 4 “Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale” del P.T.C.P.;

Tutto ciò premesso,

Dato atto che:

- la materia è stata sottoposta all'esame della Giunta Provinciale nella seduta del 29 agosto 2006;
- la materia è stata portata a conoscenza e sottoposta all'esame della 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare nella seduta del 7 settembre 2006;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

## **IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

### **DELIBERA**

- 1) di approvare, secondo le procedure previste dal combinato disposto degli artt. 27 e 22 della Legge Regionale 20/00, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Forlì – Cesena;
- 2) di dare atto che tale Piano assume, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della suddetta Legge Regionale, il valore e gli effetti di PSC per i Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico S. Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia, Sarsina e Tredozio;
- 3) di dare atto che il Piano in oggetto è costituito dagli elaborati di seguito elencati, così come modificati conformemente a quanto esplicitato nelle premesse narrative del presente atto:
  - a) Quadro Conoscitivo, composto dagli elaborati e dalle cartografie di seguito indicati:
    - a1) Volume A - Il sistema economico-sociale ed istituzionale ;
    - a2) Allegato A - Il sistema economico-sociale ed istituzionale;
    - a3) Volume B - Il sistema naturale ed ambientale;
    - a4) Allegato B - Il sistema naturale ed ambientale;
    - a5) Carta del dissesto della Regione Emilia – Romagna (su supporto informatico);
    - a6) Schede IFFI (su supporto informatico);
    - a7) Volume C Parte I - Il sistema territoriale;
    - a8) Volume C Parte II - Il sistema territoriale;
    - a9) Allegato C.1.1 “Il sistema insediativo e la gerarchia dei centri urbani”;
    - a10) Allegato C.1.2 “I poli funzionali (schede descrittive)”;
    - a11) Allegato C.1.3 “Ambiti specializzati per attività produttive”;
    - a12) Allegato C.4 “Il sistema del territorio rurale”;
    - a13) Allegato C.1.4 “Il sistema della pianificazione comunale (aggiornamento 31/12/04)”;
    - a14) Allegato C.2.1a “Il sistema degli impianti e delle reti tecnologiche”;
    - a15) Allegato C.2.2 “Gli spazi e le attrezzature pubbliche”;
    - a16) Allegato C.2.2 “Gli spazi e le attrezzature pubbliche (schede comunali)”;
    - a17) Allegato C.3a – C.3b “Il sistema delle infrastrutture per la mobilità”;
    - a18) Allegato C.3c “Il sistema delle infrastrutture per la mobilità – Percorsi ottimali”;
    - a19) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla B.1.1.1 “Carta dello stato ecologico dei corsi d'acqua (Anni 2000 e 2001) e dei fattori di pressione potenziali” in scala 1:50.000;
    - a20) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla B.1.2.1 “Carta dei fattori di pressione delle acque sotterranee” in scala 1:50.000;
    - a21) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla B.2.1 “Urbanizzato e permeabilità dei suoli” in scala 1:50.000;

- a22) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla B.3.1.2 “Accessibilità dei boschi” in scala 1:50.000;
- a23) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla B.3.2.1 “Rete ecologica Stato attuale” in scala 1:50.000;
- a24) numero 1 tavola contrassegnata dalla sigla B.3.3.1 “Sistema della pianura” in scala 1:50.000;
- a25) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla B.3.4.1 “Sistema del verde” in scala 1:50.000;
- a26) numero 1 tavola contrassegnata dalla sigla B.4.1 “Macrosettore 1 Produzione pubblica elettricità, impianti di cogenerazione e teleriscaldamento (CORINAIR 1990)”;
- a27) numero 1 tavola contrassegnata dalla sigla B.4.2 “Macrosettore 2 Impianti di combustione commerciali, istituzionali e residenziali (CORINAIR 1990)”;
- a28) numero 1 tavola contrassegnata dalla sigla B.4.3 “Macrosettore 3 Impianti di combustione industriali e processi con combustione (CORINAIR 1990)”;
- a29) numero 1 tavola contrassegnata dalla sigla B.4.4 “Macrosettore 4 Processi diversi della combustione (CORINAIR 1990)”;
- a30) numero 1 tavola contrassegnata dalla sigla B.4.5 “Macrosettore 5 Estrazione e combustione di combustibili fossili (CORINAIR 1990)”;
- a31) numero 1 tavola contrassegnata assegnate dalla sigla B.4.6 “Macrosettore 6 Uso dei solventi (CORINAIR 1990)”;
- a32) numero 1 tavola contrassegnata dalla sigla B.4.7 “Macrosettore 7 Trasporto su strada (CORINAIR 1990)”;
- a33) numero 1 tavola contrassegnata dalla sigla B.4.8 “Macrosettore 8 Altre modalità di trasporto (CORINAIR 1990)”;
- a34) numero 1 tavola contrassegnata dalla sigla B.4.9 “Macrosettore 9 Trattamento e smaltimento rifiuti (CORINAIR 1990)”;
- a35) numero 1 tavola contrassegnata B.4.10 “Macrosettore 10 Agricoltura (CORINAIR 1990)”;
- a36) numero 1 tavola contrassegnata B.4.11 “Macrosettore 11 Natura (CORINAIR 1990)”;
- a37) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.1.1 “Ruolo dei centri urbani” in scala 1:50.000;
- a38) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.1.3 “Ambiti specializzati per attività produttive” in scala 1:50.000;
- a39) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.2.1.2 “Sistema acquedottistico Stato della rete” in scala 1:50.000;
- a40) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.2.1.2.A “Sistema acquedottistico Potenziale di riserva della rete” in scala 1:50.000;
- a41) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.2.1.2.B “Sistema acquedottistico Dotazione rete minuta” in scala 1:50.000;
- a42) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.2.1.3 “Sistema fognario e depurativo Stato della rete” in scala 1:50.000;
- a43) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.2.1.4 “Sistema gas energetico Rete di distribuzione” in scala 1:50.000;
- a44) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.2.1.4.A “ Sistema gas energetico Potenziale di riserva della rete” in scala 1:50.000;
- a45) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.2.1.5.A “Elettrodotti Carta dei vincoli Edilizio-Urbanistici” in scala 1:50.000;
- a46) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.2.1.5.B “Elettrodotti Carta delle aree di tutela paesaggistico ambientale” in scala 1:50.000;

- a47) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.2.1.5.C “Elettrodotti Carta delle limitazioni fisico-morfologiche” in scala 1:50.000;
- a48) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.3.1.1 “Sistema della mobilità – Capacità di portata delle strade” in scala 1:50.000;
- a49) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.3.1.2 “Sistema della mobilità – Gli incidenti stradali” in scala 1:50.000;
- a50) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.3.1.3 “Sistema della mobilità – Congestione della rete viaria attuale” in scala 1:50.000;
- a51) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.3.2.1 “Trasporti pubblici e percorsi ciclopeditoni” in scala 1:50.000;
- a52) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.4.1 “Limitazioni all’uso agricolo” in scala 1:50.000;
- a53) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.4.2 “Sintesi dell’uso del suolo” in scala 1:50.000;
- a54) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.4.3 “Elementi di valore naturale ed ambientale” in scala 1:50.000;
- a55) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.4.4 “Sistema irriguo” in scala 1:50.000;
- a56) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.4.5 “Attività zootecnica ed aree di fragilità” in scala 1:50.000;
- a57) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.4.6 “Interventi agroambientali ed aree preferenziali” in scala 1:50.000;
- a58) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.4.7 “Sistemi rurali provinciali” in scala 1:50.000;
- b) Progetto, composto dagli elaborati e dalle cartografie di seguito indicati:
  - b1) Relazione;
  - b2) numero 2 tavole relative alle “Unità di Paesaggio” contrassegnate dal numero 1, in scala 1:50.000;
  - b3) numero 21 tavole relative alla “Zonizzazione paesistica” contrassegnate dal numero 2, in scala 1:25.000;
  - b4) numero 21 tavole relative alla “Carta forestale e dell’uso dei suoli”, contrassegnate dal numero 3, in scala 1:25.000;
  - b5) numero 21 tavole relative alla “Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale” contrassegnate dal numero 4, in scala 1:25.000;
  - b6) numero 21 tavole relative allo “Schema di assetto territoriale” contrassegnate dal numero 5, in scala 1:25.000;
  - b7) numero 21 tavole relative alle “Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi” contrassegnate dalla sigla 5A, in scala 1:25.000;
  - b8) numero 21 tavole relative alla “Carta dei vincoli” contrassegnate dalla sigla 5B, in scala 1:25.000;
- c) Valutazione di incidenza, composta dagli elaborati e dalle cartografie di seguito indicati:
  - c1) Relazione di incidenza;
  - c2) una Tavola unica relativa allo “Stralcio delle previsioni del PTCP sui SIC e sulle ZPS” contenente 11 inquadramenti a scala variabile (1:25.000 o 1:50.000);
- d) Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale ( VAL.S.A.T.), composto dagli elaborati e dalle cartografie di seguito indicati:
  - d1) Relazione;
  - d2) Allegato A “Indirizzi metodologici per la Val.S.A.T dei Piani Strutturali Comunali”;
  - d3) Allegato B “Tempi di percorrenza al 2025”;

- d4) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla VAL.S.A.T. 1A “Scenario stato di fatto anno 2005 - Valutazione della suscettibilità alla trasformazione insediativa” in scala 1:50.000;
- d5) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla VAL.S.A.T. 1B “ Scenario di progetto anno 2025 - Valutazione della suscettibilità alla trasformazione insediativa” in scala 1:50.000;
- d6) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla VAL.S.A.T. 2A “ Scenario stato di fatto anno 2005 - Valutazione delle emissioni in atmosfera di CO2” in scala 1:50.000;
- d7) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla VAL.S.A.T. 2B “ Scenario di progetto anno 2025 - Valutazione delle emissioni in atmosfera di CO2” in scala 1:50.000;
- d8) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla VAL.S.A.T. 3A “ Scenario stato di fatto anno 2005 - Valutazione degli impatti derivanti da inquinamento acustico” in scala 1:50.000;
- d9) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla VAL.S.A.T. 4A “ Scenario stato di fatto anno 2005 - Valutazione degli impatti derivanti da inquinamento elettromagnetico” in scala 1:50.000;
- d10) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla VAL.S.A.T. 5A “ Scenario stato di fatto anno 2005 - Valutazione della congestione del sistema infrastrutturale viario” in scala 1:50.000;
- d11) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla VAL.S.A.T. 5B “ Scenario di progetto anno 2010 - Valutazione della congestione del sistema infrastrutturale viario” in scala 1:50.000;
- d12) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla VAL.S.A.T. 5C “Scenario di progetto anno 2015 - Valutazione della congestione del sistema infrastrutturale viario” in scala 1:50.000;
- d13) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla VAL.S.A.T. 5D “ Scenario di progetto anno 2020 - Valutazione della congestione del sistema infrastrutturale viario” in scala 1:50.000;
- d14) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla VAL.S.A.T. 5E “ Scenario di progetto anno 2025 - Valutazione della congestione del sistema infrastrutturale viario” in scala 1:50.000;
- e) Allegati al Piano di seguito indicati:
  - e1) Allegato 1 Piano operativo per gli insediamenti commerciali di interesse provinciale;
  - e2) Allegato 2 Elementi di sismicità dell’area Forlì – Cesena ai fini del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
  - e3) Allegato 3 Elementi di microzonazione sismica dell’area di Predappio Bassa;
  - e4) Allegato 4 Zone a rischio di incidente rilevante;
  - e5) Piano energetico ambientale della Provincia di Forlì – Cesena (su supporto informatico);
  - e6) Allegato B “Schede di rilevamento dei movimenti franosi” (su supporto informatico);
  - e7) Allegato I “Proposta di valorizzazione naturalistica dell’area di Rio Cozzi” (su supporto informatico);
  - e8) Allegato 2A “Repertorio degli insediamenti urbani storici e delle strutture insediative storiche non urbane - Viabilità storica” (su supporto informatico);
  - e9) Allegato 2B “Repertorio della viabilità panoramica” (su supporto informatico);
  - e10) numero 2 tavole relative alla “Carta dei fattori di pericolosità geoambientale” contrassegnate dalla lettera A, in scala 1:50.000, (su supporto informatico);
  - e11) numero 2 tavole relative alla “Carta idrogeologica” contrassegnate dalla lettera B, in scala 1:50.000, (su supporto informatico);

- e12) numero 2 tavole relative alla “Consistenza della struttura insediativa desunta dai catasti storici” contrassegnate dalla lettera H, in scala 1:50.000, (su supporto informatico);
  - e13) numero 2 tavole relative alla “Tipologia delle strutture e tipizzazione delle unità insediative” contrassegnate dalla lettera I, in scala 1:50.000, (su supporto informatico);
  - e14) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla 5Ai “Indirizzi per la redazione del Piano Provinciale di gestione rifiuti”; in scala 1:50.000;
  - f) le Norme con relative appendici, che ne costituiscono parte integrante.
  - g) la documentazione che assume valore ed effetti di PSC per i Comuni indicati al precedente punto n. 2), che è costituita dagli elaborati elencati nell’Allegato C del presente provvedimento;
- 4) di dare atto che l’approvazione del Piano in oggetto, come previsto dall’art. 22, comma 5, della L.R. n. 20/00, comporta le modifiche agli artt. 10, 17 e 18 del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) indicate in premessa e che nell’Allegato B del presente provvedimento è contenuto il raffronto fra il testo previgente degli artt. 10, 17 e 18 del P.T.P.R. e quello dei medesimi articoli così come riformulato sulla base delle variazioni apportate dal presente Piano;
  - 5) di dare atto che gli Allegati A, B e C citati in premessa narrativa e alla lett. g) del precedente punto n. 3) del deliberato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
  - 6) di trasmettere una copia sia cartacea che su supporto informatico del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale alla Regione Emilia – Romagna, ai Comuni, alle Comunità Montane ed agli Enti gestori delle aree naturali protette interessati; di trasmettere invece alle cinque Province contermini copia del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale esclusivamente su supporto informatico;
  - 7) di trasmettere una copia sia cartacea che su supporto informatico degli elaborati di Piano che assumono valore ed effetti di P.S.C. per i 14 Comuni indicati al precedente punto n. 2) del deliberato unicamente ai singoli Comuni interessati e alla Comunità Montana di appartenenza; di trasmettere agli altri Comuni e agli altri Enti copia dei suddetti elaborati esclusivamente su supporto informatico;
  - 8) di provvedere alla fase di deposito del P.T.C.P., prevista dall’art. 27, comma 12, della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, presso la sede del Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì - Cesena;
  - 9) di provvedere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 22, comma 4 lett. b), e 25, comma 8, della L.R. n. 20/00, al deposito del presente provvedimento - in quanto contenente l’elaborato tecnico (Allegato B) in cui è contenuto il raffronto fra il testo previgente degli artt. 10, 17 e 18 del P.T.P.R. e quello dei medesimi articoli così come riformulato sulla base delle variazioni apportate dal Piano in oggetto - presso la sede della Regione Emilia – Romagna;
  - 10) di trasmettere conseguentemente, in base al sopra citato combinato disposto degli artt. 22, comma 4 lett. b), e 25, comma 8, della L.R. n. 20/00, copia del sopra richiamato Allegato B del presente provvedimento a tutte le Province, i Comuni e le Comunità Montane della Regione Emilia – Romagna;
  - 11) di provvedere, ai sensi dell’art. 27, comma 12, della L.R. n. 20/00 e del combinato disposto degli artt. 22, comma 4 lett. a) e b), e 25, comma 8, della medesima Legge Regionale, alla

pubblicazione dell'avviso dell'avvenuta approvazione del Piano in oggetto sia sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia – Romagna che su un quotidiano a diffusione regionale;

- 12) di dare atto che, come previsto dall'art. 27, comma 13, della L.R. n. 20/00, il Piano in oggetto entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso di approvazione nel B.U.R. richiamato al precedente punto 11 del deliberato;
- 13) di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- 14) di trasmettere la presente delibera al Servizio di Pianificazione Territoriale per il seguito di competenza.

\*\*\*\*\*

La Presidente dichiara aperta la discussione.

Durante l'intervento dell'Assessore Moretti, il Consigliere anziano Daniele Zoffoli sostituisce la Presidente Bruna Baravelli, assentatasi per alcuni minuti.

Intervengono nel seguente ordine i sottotrascritti Consiglieri i cui interventi sono riportati nel presente atto come da registrazione effettuata in seduta.

**ASS. MORETTI – LUCCHI – BENAGLI – BRIGHI – GAGLIARDI – BRANDOLINI – BRIGIDI MANTEGAZZA – POETA – BRUNELLI – BRIGIDI – ASS. MORETTI.**

\*\*\*\*\*

**– OMISSIS –**

\*\*\*\*\*

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, la PRESIDENTE pone in votazione il sopratrascritto partito di deliberazione che viene approvato con n.19 voti favorevoli, n.7 voti contrari (Dall'Amore, Gagliardi, De Leonardis, Benagli, Biserna, Dellamotta e Bertaccini) e n.1 Consigliere astenuto (Mantegazza) su Consiglieri presenti n.27 (essendo entrati Bartolini, Brandolini, Dellamotta, Pedulli e Russo Guglielmo ed usciti Brandolini e Bardeschi) e votanti n.26.

Successivamente la PRESIDENTE sottopone alla votazione del Consiglio l'immediata eseguibilità del presente provvedimento che viene approvata con n.20 voti favorevoli e n.7 voti contrari (Dall'Amore, Gagliardi, De Leonardis, Benagli, Biserna, Dellamotta e Bertaccini) su Consiglieri presenti e votanti n.27 (essendo entrati Bartolini, Brandolini, Dellamotta, Pedulli e Russo Guglielmo ed usciti Brandolini e Bardeschi).

\*\*\*\*\*

# **ALLEGATO A**

**Modifiche non sostanziali richieste in sede di Intesa**

## COMUNE di BERTINORO

Delibera C.C. n. 44 del 07/07/06

punto 1 e 2): schede ambiti 1 e 2: si segnala che le previsioni introdotte dalla Variante approvata con deliberazione C.C. n. 63 sono individuate con rigatura di previsione confermata dentro gli ambiti di nuova previsione anziché dentro l'ambito consolidato; si chiede di sanare tale incongruità individuando tali aree come ambito consolidato, con la specificazione di previsione confermata per le aree indicate nello stralcio cartografico allegato all'Intesa;

punto 3) si chiede di integrare con la rigatura di previsione confermata l'area, indicata nello stralcio cartografico, in località Fratta;

punto 4) si chiede rettificare il TU per l'area verde ed il parcheggio esistenti e di integrare con la rigatura di previsione confermata l'area, indicata nello stralcio cartografico, a San Pietro in Guardiano;

punto 5) si chiede di inserire nell'ambito consolidato la previsione residenziale inserita in fase di approvazione del PRG vigente in accoglimento dell'osservazione n. 3.

punto 6) si chiede di valutare, per la la Ditta Lampogas Romagnola, la possibilità di inserire negli elaborati dell'allegato del PSC denominato "Zone a rischio di incidente rilevante" l'individuazione dell'intorno pari al doppio delle aree di danno cui applicare le esclusioni insediative di cui all'art. 3.30 delle Norme del PSC;

punto 1 e 2): schede ambiti 1 e 2: l'incongruità segnalata non sussiste in quanto le porzioni di ambito indicate sono effettivamente confermate; negli elaborati di PSC, infatti, le aree in questione, pur essendo state inserite rispettivamente all'interno dell'ambito A12-1 e A12-2, sono state rappresentate come previsioni confermate. Ciò significa che le stesse possono essere attuate secondo le regole del PRG vigente, come specificato all'art. 5.2, comma 4, delle Norme di PSC. Qualora non sia data attuazione a tali previsioni entro 10 anni dall'approvazione del PRG vigente, le aree in oggetto si attueranno in base alle disposizioni normative relative ai rispettivi ambiti di appartenenza;

punto 3) si provvede ad individuare con la simbologia relativa alle previsioni confermate del PRG (rigatura orizzontale) l'area indicata nell'allegato, situata a Fratta.

punto 4) si provvede a modificare il perimetro del TU a San Pietro in Guardiano inserendo nel territorio urbanizzato il verde ed il parcheggio esistenti; si provvede, inoltre, ad individuare con la simbologia relativa alle previsioni confermate del PRG (rigatura orizzontale) l'area indicata nell'allegato, situata a San Pietro in Guardiano, modificando conseguentemente la Tavola C;

punto 5) si provvede a modificare l'ambito consolidato con l'inserimento della previsione residenziale, situata nel Capoluogo, derivante dall'accoglimento dell'osservazione n. 3 al PRG vigente; si precisa che la previsione residenziale è da intendersi definita nella misura indicata nella Tavola 4.2, allegata alla deliberazione della G.P. n. 42280/336, di approvazione del PRG vigente.

punto 6) si ritiene che la modifica non debba essere inserita in questa fase; infatti, ai sensi dell'art. 3.30 delle Norme del PSC, il POC, al fine di completare l'elaborato RIR richiesto dal D.M. 9 maggio 2001, ha il compito di dettare la disciplina per la gestione degli insediamenti a rischio di incidente rilevante: in tale sede dovrà essere individuato l'intorno pari al doppio delle aree di danno e completata la valutazione del sistema insediativo ivi ricompreso, secondo le disposizioni normative dettate dal medesimo art. 3.30.

punto 7) si chiede di inserire gli elementi di tutela segnalati relativi alla Chiesa e Canonica di S. Rocco, al complesso termale di Fratta Terme, nonché ad un'area di rischio archeologico.

punto 7)- in accoglimento della richiesta si provvede a modificare la scheda n. 286, riguardante la Chiesa e Canonica di S. Rocco, inserita nell'Elaborato D.2-SR, volume 4, inserendovi il richiamo al Decreto del Ministero per i Beni e le attività culturali del 06/03/06, con il quale tale bene è stato dichiarato di interesse storico - artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1, e 12, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42;

- poiché il Complesso Termale di Fratta Terme non è un edificio di interesse storico-artistico in zona agricola, ma risulta inserito negli ambiti urbani, non risulta schedato nell'elaborato D.2-SR. Pertanto in questa fase il richiamo al Decreto del Ministero per i Beni e le attività culturali del 28/01/05, con il quale tale bene è stato dichiarato di interesse storico - artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1, e 12, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, non può essere inserito negli elaborati del Piano;

- l'immobile di cui alla Scheda n. 12, inserita nell'Elaborato D.2-SR, volume 1, sito in località San Pietro in Guardiano, non risulta essere vincolato ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42; tuttavia si sottolinea la necessità di una opportuna ricognizione archeologica preventiva a qualsiasi intervento di scavo nell'area in questione. Il Comune pertanto sarà tenuto al controllo di questa zona, al fine di garantirne l'adeguata tutela.

#### **COMUNE di CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE** **Delibera C.C. n. 32 del 08/06/06**

punti 1-2-3) L'Amministrazione Comunale ripropone, come già effettuato con propria osservazione PSC\_088, punto 13, l'inserimento degli interventi previsti tramite gli ambiti ex 4 ed ex 8, sottolineandone la funzione di razionalizzazione della viabilità e di ricucitura del tessuto urbanizzato. In merito alla maggior capacità insediativa necessaria per tali ambiti indica la possibilità che la stessa possa essere ricavata riducendo gli indici degli ambiti 3 e 9. Dal verbale del dibattito consiliare, inserito nella Del. C.C. n. 32/06, si evince che tali indicazioni non sono proposte come richieste di modifica da effettuarsi in fase di approvazione, ma vengono considerate solo come indicazioni per la successiva amministrazione comunale.

punto 4) si ribadisce che per le aree inserite nell'ambito consolidato non ancora edificate valgono le norme del PRG anche se tali aree non sono identificate con apposita simbologia.

punti 1-2-3) Richiamato il punto 2) del dispositivo della Delibera C.C. n. 32 del 8/06/06, che definisce le modifiche richieste come elemento di collaborazione non condizionante l'Intesa, richiamate le considerazioni già espresse, con la Del. C.P. n. 33083/65 del 20/04/06, in sede di controdeduzioni in merito all'osservazione presentata dal Comune, si ritiene che le modifiche indicate in allegato non siano da inserire in questa fase di approvazione, ma possano essere considerate quali indicazioni programmatiche per la prossima Amministrazione Comunale, così come del resto già evidenziato dall'Assessore Piazza nel dibattito consiliare preliminare alla deliberazione di espressione dell'Intesa;

punto 4) quanto precisato è condivisibile e coerente con le Norme del PSC.

#### **COMUNE di CIVITELLA DI ROMAGNA** **Delibera C.C. n. 35 del 25/05/06**

punto 1) viene chiesto il recepimento della Variante relativa alla pianificazione commerciale approvata con deliberazione C.C. n. 34 del 25/05/06

punto 1) si procede ad aggiornare il capitolo 5.4 "La pianificazione commerciale" della Relazione di progetto con i contenuti introdotti dalla Variante specifica citata; si provvede inoltre ad integrare il testo dell'art. 3.28, comma 1,

delle Norme del PSC inserendo tra le parole “conclusa in data 21 marzo 2000,” e “riportate nel capitolo 5 della Relazione di progetto” la seguente proposizione: "come integrate con Variante al PRG adottata con delibera C.C. n.18 del 13/05/05 ed approvata con deliberazione C.C. n. 34 del 25/05/06".

**COMUNE di DOVADOLA**

**Delibera C.C. n. 23 del 09/06/06**

punto 1) si chiede di inserire nel consolidato un'area che nel PRG vigente aveva destinazione produttiva (D1C);

punto 1) l'area indicata è inserita nel nuovo ambito A-13.5; si provvede quindi ad individuare l'area con la rigatura di previsione confermata all'interno dell'ambito: tale area, pertanto, potrà essere attuata con le norme del PRG vigente fino alla scadenza prevista dall'art.5.2 delle Norme del PSC; successivamente si attuerà con le regole dell'ambito in cui è inserita;

punto 2) si chiede di inserire nel consolidato un'area destinata a residenza B3 e parcheggio P11 nel PRG vigente;

punto 2) l'area indicata è attualmente inserita in nel nuovo ambito A-12.3 con la rigatura di previsione confermata all'interno dell'ambito: tale area potrà, pertanto essere attuata con le norme del PRG vigente fino alla scadenza prevista dall'art. 5.2 delle Norme del PSC; successivamente si attuerà con le regole dell'ambito in cui è inserita;

punto 3) si chiede la rettifica di un errore materiale nell'individuazione del consolidato;

punto 3) si provvede alla rettifica dell' errore materiale segnalato nello stralcio cartografico, modificando l'ambito consolidato;

punto 4) si chiede la rettifica della documentazione fotografica nell'elaborato D2.SR5 (scheda 128 e scheda 133);

punto 4) si è proceduto alla verifica delle difformità segnalate ed a seguito dell'analisi effettuata è stata modificata la scheda n. 128 appartenente all' Elaborato D.2-SR, volume 3; sono quindi state sostituite in tale scheda le fotografie inesatte con quelle relative al toponimo “Casetta” al quale fa riferimento la scheda stessa;

punto 5) si chiede di inserire nel consolidato un'area in località Montepaolo destinata a parcheggio nel PRG vigente;

punto 5) dato atto che con deliberazione della G.P. n. 63344/312 del 22/08/2006 sono state approvate le previsioni sospese del PRG, tra le quali la previsione relativa all'area in oggetto, l'area di cui al presente punto 5 non viene inserita nel consolidato in quanto trattasi di una previsione isolata che verrà normata in sede di RUE;

punto 6) relativamente all'edificio individuato nell'allegato all'Intesa si segnala l'incompatibilità tra previsioni inserite nella scheda 3 l del PRG vigente e la norma del PSC relativa agli edifici del territorio rurale di cui all'elaborato D.2-SR, volume 1, scheda 29;

punto 6) si provvede ad eliminare la scheda 29; pertanto la disciplina per l'edificio in questione sarà dettata dal RUE in coerenza con la disciplina del PRG vigente.

punto 7) si chiede la rettifica di un errore materiale nell'individuazione del consolidato.

punto 7) dato atto che con deliberazione della G.P. n. 63344/312 del 22/08/2006 sono state approvate le previsioni sospese del PRG, tra le quali la previsione relativa all'area in oggetto, si provvede alla rettifica dell' errore materiale segnalato nello stralcio cartografico, modificando l'ambito consolidato.

punto 1) si chiede di ridurre da 0,15 a 0,10 l'indice degli ambiti A-12 n.1 e A-12, n. 2 al fine di costituire una "riserva" da utilizzare con il POC, ai sensi dell'art. 3.3 delle Norme del PSC;

punto 2) si richiede di modificare le tavole C "Ambiti insediativi di progetto" e B4.1 e B4.2 in conformità al parziale accoglimento dell'osservazione PSC\_83, punto 9.1;

punto 3) si segnala un errore nell'individuazione dell'ambito consolidato nella frazione di Vitignano;

punto 4) si segnala l'errata individuazione di un fabbricato negli elaborati D1.1 e D1.A relativi alla frazione di Vitignano;

punto 5) si chiede di integrare nel PSC i contenuti delle seguenti Varianti:

- Variante 97/00 approvata con deliberazione C.C. n. 84 del 12.09.05;
- Variante 83/03 approvata con deliberazione C.C. n. 107 del 26.10.04;
- Variante 119/03, approvata con deliberazione GP 71337/348 del 4.10.2005;
- Variante adottata con deliberazione CC 37/04, approvata con deliberazione della G.P.481767239 del 13/06/06;
- Variante adottata con deliberazione CC 3/05, approvata con deliberazione della G.P.
- Variante adottata con deliberazione CC 40/05, approvata con deliberazione della G.P. 57380/289 del 18/07/06.

punto 1) si accoglie la proposta di modifica della capacità insediativa degli ambiti indicati; si provvede pertanto, a modificare, nella Relazione di Progetto, il capitolo 18 relativo al dimensionamento del PSC, nonché a modificare, conseguentemente, le Schede d'ambito relative;

punto 2) La mancanza della fascia relativa al "limite all'insediamento di allevamenti intensivi rispetto al territorio urbano" per gli abitati di Teodorano e Valdinoce è dovuta ad un ridotto inquadramento di stampa nella tavola C e ad una mera dimenticanza nelle tavole B4, si procede a modificare la Tavola C "Ambiti insediativi di progetto" ampliando l'inquadramento cartografico degli abitati di Teodorano e Valdinoce e ad integrare le tavole B4.1 e B4.2, inserendo la fascia relativa al "limite all'insediamento di allevamenti intensivi rispetto al territorio urbano";

punto 3) si provvede a rettificare l'errore materiale evidenziato dal Comune, modificando l'ambito consolidato;

punto 4) In merito all'errore segnalato (che peraltro riguarda non l'elaborato D.1.4 ma l'elaborato D.1.A) nell'espressione dell'Intesa, relativo alla frazione di Vitignano, si reputa opportuno richiamare la scelta effettuata, nel Piano Strutturale, di indicare i corpi aggettanti (quali tettoie, pensiline ecc.) utilizzando solamente la proiezione degli stessi; non si ritiene quindi opportuno attuare la modifica richiesta, in quanto l'attribuzione di un intervento edilizio darebbe un'interpretazione di questi elementi architettonici come volumi veri e propri e non verrebbe, quindi, rappresentato lo stato di fatto dell'unità minima di intervento;

punto 5) in sede di controdeduzioni il PSC è già stato integrato con i contenuti delle Varianti ex art. 15 approvate e trasmesse successivamente all'adozione del PSC di seguito elencate:

- Variante 97/00 approvata con deliberazione C.C. n. 84 del 12.09.05;
- Variante 83/03 approvata con deliberazione C.C. n. 107 del 26.10.04;
- Variante 119/03, approvata con deliberazione GP 71337/348 del 4.10.2005;

Si provvede in questa fase ad integrare il PSC con i contenuti delle seguenti Varianti:

- Variante adottata con deliberazione CC 37/04, approvata con deliberazione della G.P. n. 481767239 del 13/06/06;
- Variante adottata con deliberazione CC 3/05, approvata con deliberazione della G.P. n. 55242/282 del 11/07/06.
- Variante adottata con deliberazione CC 40/05, approvata con deliberazione della G.P. n. 57380/289 del 18/07/06.

Viene conseguentemente aggiornato il perimetro del territorio urbanizzato, l'ambito consolidato, le previsioni confermate e, conseguentemente, l'ambito A-13 n.5.

## **COMUNE di PREDAPPIO**

### **Delibera C.C. n. 47 del 25/05/06**

punti 1-3-4-5) si chiede la rettifica di alcune difformità nella definizione dell'ambito consolidato rispetto al PRG vigente;

punto 2) si segnala una difformità nell'individuazione dell'area per la protezione civile;

punto 6) si segnala un'incongruenza tra la delibera di controdeduzioni e l'elaborato D.1.A relativo alla disciplina del Centro storico;

punto 7) si segnala infine che il tracciato della SS9 ter è traslato nelle tavole C rispetto a quanto individuato nel PRG.

punto 1-3-4-5) si provvede a rettificare le difformità rispetto al PRG vigente segnalate negli stralci cartografici allegati alla delibera di espressione dell'Intesa, modificando l'ambito consolidato;

punto 2) si provvede a rettificare la difformità segnalata nell'individuazione dell'area per la protezione civile;

punto 6) il parere istruttorio, espresso e motivato in sede di controdeduzione al punto 2f, si riferisce all'unità edilizia ubicata in via Umberto I, oggetto dell'osservazione avanzata dall'Amministrazione Comunale (allegato A alla deliberazione G.M. n.106 del 13 ottobre 2005 - centro storico Predappio Alta – punto 6), rappresentata graficamente nella planimetria n. 6 allegata all'osservazione stessa, e non, all'edificio che insiste su via Garibaldi disciplinato con l'intervento edilizio "restauro e risanamento conservativo tipo a". E' stato modificato l'intervento edilizio "restauro scientifico" dell'unità minima che insiste su via Umberto I con quello presente originariamente nella disciplina del Piano regolatore generale: "demolizione", così come descritto e motivato nel parere istruttorio; negli elaborati cartografici controdedotti, pertanto, l'edificio è stato disciplinato con l'intervento demolitivo.

punto 7) si provvede a rettificare il tracciato in conformità con il PRG.

## **COMUNE di ROCCA SAN CASCIANO**

### **Delibera C.C. n. 26 del 12/06/06**

punto 1.1) si segnala che per errore è rimasta l'indicazione della fascia di rispetto del tracciato della S.S. 67 eliminato in sede di controdeduzioni;

punto 1.2) si segnala la necessità di estendere la superficie dell'area destinata a dotazione territoriale fino a tutta la particella 2033 del foglio 31;

punto 1.3) si segnala che per errore non sono evidenziati gli ambiti A-11 nel Centro Storico;

punto 1.4) si evidenzia che le aree di previsione del PRG non inserite nell'ambito consolidato saranno trattate specificamente nel RUE;

punto 2) si ribadisce che per le aree inserite nell'ambito consolidato non ancora edificate valgono le norme del PRG anche se tali aree non sono identificate con apposita simbologia.

punto 1.1) si provvede a rettificare l'errore segnalato eliminando la fascia di rispetto;

punto 1.2) richiamato il punto 2) del dispositivo di deliberazione con cui il Comune ha espresso l'Intesa, punto in cui le modifiche richieste sono definite come elemento di collaborazione non condizionante l'Intesa stessa, si ritiene che la modifica in oggetto non possa essere accolta, non essendo attinente alla presente fase; tale modifica potrà essere inserita, compiutamente definita e motivata, in sede di POC.

punto 1.3) si provvede alla modifica richiesta, ripristinando gli ambiti A\_11 eliminati per mero errore materiale;

punto 1.4) quanto precisato è condivisibile e coerente con le Norme del PSC;

punto 2) quanto precisato è condivisibile e coerente con le Norme del PSC.

**COMUNE di SANTA SOFIA**  
**Delibera C.C. n. 30 del 09/06/06**

punto 1) si segnala che l'area indicata nello stralcio cartografico allegato all'Intesa, individuata come consolidato, è destinata a Bosco urbano dal PRG, ma si conviene con la scelta di inserirla nel consolidato in quanto area di "ricucitura fra zone urbane;

punto 2) si richiede la rettifica dell'ambito consolidato erroneamente perimetrato per un'area produttiva del capoluogo.

punto 1) si prende atto del parere favorevole espresso;

punto 2) si provvede alla rettifica dell' ambito consolidato A-13 per l'area produttiva indicata.

**COMUNE di SARSINA**  
**Delibera C.C. n. 26 del 14/06/06**

punto 1) si richiede la rettifica dell'ambito consolidato in corrispondenza dell'area dell'albergo Il Piano, avente destinazione terziaria nel PRG;

punto 2) si richiede la rettifica dell'ambito consolidato nella Tavola B4.2 in corrispondenza dell'area su cui insistono il depuratore e il macello comunale;

punto 3) si richiede una migliore individuazione, nella Tavola C, della zona individuata come dotazioni territoriali, presso il palazzo comunale.

punto 1) si provvede ad individuare l'area dell'albergo Il Piano come ambito consolidato specializzato per attività terziarie; per gli edifici presenti nell'area valgono le prescrizioni di cui all'elaborato relativo a "*Schede di analisi e disciplina particolareggiata*" TR.2.2, Scheda n. 172;

punto 2) si provvede a rettificare l'ambito consolidato nella Tavola B4.2 in corrispondenza dell'area su cui insistono il depuratore e il macello comunale, in coerenza con la Tavola C;

punto 3) si provvede ad una migliore individuazione, nella Tavola C, della zona individuata come dotazioni territoriali, presso il palazzo comunale.

**COMUNE di TREDIZIO**  
**Delibera C.C. n. 24 del 30/05/06**

punto 1) si chiede l'eliminazione del vincolo su alcuni edifici di valore storico in ambito rurale.

punto 1) si provvede ad eliminare il vincolo dagli edifici segnalati, demandandone la disciplina al RUE; si provvede pertanto ad eliminare le relative schede e l'individuazione degli stessi nelle tavole B.4.

# **ALLEGATO B**

**Stralcio norme P.T.P.R. variate dal P.T.C.P.**

**N.B.:**

Nel testo del PTPR previgente i periodi, le parole e/o i commi oggetto di modifica, sostituzione e/o eliminazione sono evidenziati utilizzando il carattere sottolineato. Nel testo del PTPR, così come modificato dal PTCP, i periodi, le parole e/o i commi variati sono evidenziati utilizzando il *carattere grassetto corsivo*.

**Art. 10 - Sistema forestale e boschivo**

1. Sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi, ed in ogni caso i terreni corrispondenti alle voci: a. formazioni boschive del piano basale o submontano; b. formazioni di conifere adulte; c. rimboschimenti recenti; d. castagneti da frutto; e. formazioni boschive con dominanza del faggio; f. boschi misti governati a ceduo, della legenda delle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano.
2. Relativamente ai terreni di cui al primo comma valgono gli indirizzi di cui al successivo terzo comma, le direttive di cui ai successivi commi quarto, quinto, sesto, settimo e undicesimo e le prescrizioni di cui ai successivi commi ottavo, nono e decimo.
3. Gli strumenti di pianificazione conferiscono al sistema dei boschi finalità prioritarie di tutela naturalistica, di protezione idrogeologica, di ricerca scientifica, di funzione climatica e turistico-ricreativa, oltreché produttiva. Tali strumenti dovranno definire direttive e normative atte ad impedire forme di utilizzazione che possano alterare l'equilibrio delle specie spontanee esistenti.

**Art. 10 - Sistema forestale e boschivo**

1. Sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi ed in ogni caso i terreni corrispondenti alle voci: a. formazioni boschive del piano basale o submontano; b. formazioni di conifere adulte; c. rimboschimenti recenti; d. castagneti da frutto; e. formazioni boschive con dominanza del faggio; f. boschi misti governati a ceduo, della legenda delle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano.
2. Relativamente ai terreni di cui al primo comma valgono gli indirizzi di cui al successivo terzo comma, le direttive di cui ai successivi commi quarto, quinto, sesto, settimo e undicesimo e le prescrizioni di cui ai successivi commi ottavo, nono, *nono bis, nono ter*, decimo, *decimo bis e decimo ter*.
3. Gli strumenti di pianificazione conferiscono al sistema *forestale e boschivo* finalità prioritarie di tutela naturalistica, *paesaggistica e* di protezione idrogeologica e di ricerca scientifica, di *riequilibrio* climatico, di funzione turistico-ricreativa *e* produttiva. Tali strumenti dovranno definire direttive e normative, *differenziate in funzione delle diverse formazioni boschive di cui al comma uno*, atte ad impedire forme di utilizzazione che possano alterare l'equilibrio delle specie *autoctone* esistenti. *Inoltre gli strumenti di pianificazione possono prevedere l'aumento delle aree forestali e boschive, anche per accrescere l'assorbimento della CO<sub>2</sub> al fine di rispettare gli obiettivi regionali e provinciali in attuazione degli obiettivi di Kyoto. In ogni caso l'espansione naturale del bosco rientra in questi obiettivi e la sua parziale o totale eliminazione andrà compensata secondo quanto previsto al comma 10ter.*

4. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Piano, le Province, in collaborazione con le Comunità montane, sentiti i Comuni interessati, provvedono, anche in relazione agli elaborati di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, e con l'osservanza delle specifiche direttive fornite dalla Regione, a perimetrare sulle sezioni in scala 1:10.000 della carta tecnica regionale i terreni aventi le caratteristiche di cui al primo comma del presente articolo, nonché gli esemplari arborei singoli od in gruppi isolati od in filari meritevoli di tutela nonché a classificare i boschi aventi le caratteristiche di cui al secondo comma, lettera g. dell'articolo 31 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17. Per la definizione delle predette perimetrazioni, adottate nel contesto di strumenti di pianificazione ovvero mediante appositi atti deliberativi, valgono le norme di legge regionali relative alla formazione degli strumenti di pianificazione di competenza delle Province. Ove le Province non provvedano nel termine previsto, alle predette perimetrazioni provvedono i Comuni in sede di formazione del piano regolatore generale o di variante in adeguamento al presente Piano. Dalla data di entrata in vigore tali perimetrazioni fanno fede dell'esatta delimitazione dei terreni aventi le caratteristiche di cui al primo comma anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Successivamente le perimetrazioni sono tenute costantemente aggiornate ed in pubblica visione a cura delle Province e delle Comunità montane; le modificazioni comportanti aumento dei terreni aventi le caratteristiche di cui al primo comma, in conseguenza di attività antropiche o di atti amministrativi, sono considerate mero adeguamento tecnico.
5. In relazione al programma regionale di sviluppo nel settore forestale di cui al quarto comma dell'articolo 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752, la Regione provvede all'aggiornamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, tenendo in particolare considerazione la necessità di migliorare le modalità di utilizzazione dei boschi cedui e d'alto fusto, anche al fine di assicurare una più efficace protezione del suolo nelle pendici scoscese ed instabili.
6. Entro lo stesso termine di cui al quarto comma, in sede di redazione dei piani di bacino di cui
4. *Le Province, in collaborazione con i Comuni e le Comunità montane interessate, provvedono, anche in relazione agli elaborati di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, e con l'osservanza delle specifiche direttive fornite dalla Regione, a perimetrare sulle sezioni in scala 1:10.000 della carta tecnica regionale i terreni aventi le caratteristiche di cui al primo comma del presente articolo. Per la definizione delle predette perimetrazioni valgono le norme di legge regionali relative alla formazione degli strumenti di pianificazione di competenza delle Province. Dalla data di entrata in vigore, tali perimetrazioni fanno fede dell'esatta delimitazione dei terreni aventi le caratteristiche di cui al primo comma ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.*  
*Le perimetrazioni sono periodicamente aggiornate con le modalità sopra indicate assicurandone la pubblica visione a cura delle Province e delle Comunità Montane.*
5. In relazione al *piano regionale forestale di cui al primo comma dell'articolo 3 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 227*, la Regione provvede all'aggiornamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, tenendo in particolare considerazione la necessità di migliorare le modalità di utilizzazione dei boschi cedui e d'alto fusto, anche al fine di assicurare una più efficace protezione del suolo nelle pendici scoscese ed instabili.
6. In sede di redazione dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, deve esservi

alla legge 18 maggio 1989, n. 183, deve esservi inclusa una specifica sezione relativa alla programmazione forestale, con l'osservanza ed a specificazione del programma e delle prescrizioni di cui al quinto comma del presente articolo.

7. Le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Piano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:
- a. l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
  - b. il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
  - c. le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.
8. Nei terreni di cui al presente articolo si persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammesse esclusivamente:
- a. la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al programma regionale di sviluppo nel settore forestale di cui al quarto comma

inclusa una specifica sezione relativa alla programmazione forestale, con l'osservanza ed a specificazione del **piano** e delle prescrizioni di cui al quinto comma del presente articolo.

7. Le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:
- a. l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
  - b. il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
  - c. le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.
8. ***La gestione dei terreni di cui al comma 1*** persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammessi esclusivamente:
- a. la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ***al piano regionale forestale di cui al primo comma dell'articolo 3 del D. Lgs. 18***

dell'articolo 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30;

- b. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformità alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;
- c. le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;
- d. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;
- e. le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

9. L'eventuale attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte di linee di comunicazione viaria e ferroviaria, di impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati, di linee telefoniche, di impianti di risalita, è subordinato alla loro esplicita previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali od infraregionali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti. L'attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte dei predetti impianti di rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, è subordinato alla esplicita previsione degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali per quanto riguarda le linee di comunicazione e gli impianti di risalita, ed a specifico provvedimento abilitativo comunale che ne verifichi la compatibilità con gli obiettivi di tutela negli altri casi, fermo restando che gli impianti di risalita ed i sistemi tecnologici per il trasporto di energia o di materie prime e/o di semilavorati possono

*maggio 2001, n. 227, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30;*

*abis.gli interventi di cui ai successivi commi 9, 9 bis;*

- b. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile *dalla pianificazione comunale;*
- c. le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;
- d. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;
- e. le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

9. *Nelle formazioni forestali e boschive come individuate dagli strumenti di pianificazione provinciale ai sensi del comma 1 del presente articolo, è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano. Ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. Gli strumenti di pianificazione comunale, provinciale e regionale possono delimitare zone in cui per la qualità forestale e ambientale o per la fragilità territoriale sono esclusi gli interventi di cui sopra.*

essere consentiti esclusivamente al servizio di attività preesistenti e confermate dagli strumenti di pianificazione. In ogni caso le suindicate determinazioni devono essere corredate dalla esauriente dimostrazione sia della necessità delle determinazioni stesse, sia della insussistenza di alternative, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

*9bis. La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui al comma 9 per la cui attuazione la legislazione vigente non richiede la necessaria previsione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla espressa verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale effettuata dal Comune nell'ambito delle ordinarie procedure abilitative dell'intervento, se e in quanto opere che non richiedano la valutazione di impatto ambientale.*

*9ter. Anche nei casi di cui al comma 9 bis dovrà essere assicurato il rispetto degli eventuali criteri localizzativi e dimensionali fissati dalle Province all'interno dei PTCP, al fine di evitare che la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale alteri negativamente l'assetto paesaggistico, idrogeologico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati.*

10. Le opere di cui al nono comma, nonché quelle di cui alla lettera a. dell'ottavo comma, non devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati. In particolare le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

10. *Gli interventi di cui ai commi 8, 9 e 9 bis devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali da:*

- rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le emergenze naturali e culturali presenti;*
- essere realizzati e integrati, ove possibile, in manufatti e impianti esistenti anche al fine della minimizzazione delle infrastrutture di servizio;*
- essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici, interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali rare, i boschetti in terreni aperti o prati secchi, le praterie di vetta, le aree umide, i margini boschivi.*

*Inoltre, le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale di cui al comma 8 non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.*

*I progetti relativi agli interventi di trasformazione di cui ai precedenti commi 9, 9bis, devono altresì essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere stesse, sia dell'insussistenza di alternative, e dovranno contemplare eventuali opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli effetti negativi derivanti dall'intervento.*

*10bis. Il progetto relativo alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale da realizzare in area forestale o boschiva ai sensi dei commi 9 e 9bis, deve contemplare, altresì, gli interventi compensativi dei valori compromessi.*

*10ter. Le Province nell'ambito dei P.T.C.P. individuano gli ambiti territoriali idonei alla realizzazione dei rimboschimenti compensativi di cui al comma precedente secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, che dovranno ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stato autorizzato l'intervento di trasformazione.*

11. Nei boschi ricadenti nelle zone di salvaguardia della morfologia costiera, nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, devono essere osservate le seguenti direttive:
- nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq.; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale si sia stabilmente

11. Nei boschi ricadenti nelle zone di salvaguardia della morfologia costiera, nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, devono essere osservate le seguenti direttive:
- nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq.; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale si sia stabilmente

affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;

- b. nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, in seguito a puntuale istruttoria tecnica, da eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dal Programma di sviluppo nel settore forestale della Regione Emilia-Romagna 1989-96 e dal comma 6 del presente articolo.

affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;

- b. nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, in seguito a puntuale istruttoria tecnica, da eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dal **vigente piano forestale** della Regione Emilia-Romagna e dal comma 6 del presente articolo.

---

**Art. 17 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua**

1. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono:
- a) per le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua individuate e perimetrate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano;
- b) relativamente alle aste principali dei corsi d'acqua lungo i quali tali zone sono indicate nelle predette tavole, nei tratti dove le medesime zone non sono perimetrate, compresi tra la sorgente del corso d'acqua interessato e l'inizio delle perimetrazioni delle predette zone, per una larghezza di 150 metri lineari dai limiti degli invasi ed alvei di piena ordinaria; qualora tali fasce laterali interessino altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.
2. Gli strumenti di pianificazione subregionale di cui all'art. 12 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36, provvedono ad articolare le zone di cui alla precedente lettera a) nonché a definire cartograficamente le zone di tutela per i tratti di cui alla lettera b), fermo restando che qualora le relative perimetrazioni vengano ad interessare altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle

---

**Art. 17 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua**

1. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono:
- a) per le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua individuate e perimetrate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano;
- b) relativamente alle aste principali dei corsi d'acqua lungo i quali tali zone sono indicate nelle predette tavole, nei tratti dove le medesime zone non sono perimetrate, compresi tra la sorgente del corso d'acqua interessato e l'inizio delle perimetrazioni delle predette zone, per una larghezza di 150 metri lineari dai limiti degli invasi ed alvei di piena ordinaria; qualora tali fasce laterali interessino altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.
2. Gli strumenti di pianificazione subregionale di cui all'art. 12 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36, provvedono ad articolare le zone di cui alla precedente lettera a) nonché a definire cartograficamente le zone di tutela per i tratti di cui alla lettera b), fermo restando che qualora le relative perimetrazioni vengano ad interessare altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle

utilizzazioni.

3. Non sono peraltro soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, ancorche' ricadenti nelle zone di cui alla lettera a), ovvero nelle fasce laterali di cui alla lettera b), del primo comma, le previsioni dei PRG vigenti alla data di adozione del presente Piano, ricomprese nei seguenti casi:
- a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma dell'articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47; i Comuni, ove non siano dotati di tale perimetrazione, possono definirla con specifica propria deliberazione alla quale si applicano i disposti di cui ai commi quinto e seguenti dell'articolo 14 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento, nonche' in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e/o ai sensi dell'articolo 2 del DM 2 aprile 1968, n. 1444, che siano ricomprese in programmi pluriennali di attuazione alla data di adozione del presente Piano;
  - c) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data di adozione del presente Piano, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in zone F ai sensi dell'articolo 2 del DM 2 aprile 1968, n. 1444;
  - d) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, vigenti alla data di adozione del presente Piano;
  - e) le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, vigenti alla data di adozione del presente Piano;
  - f) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di adozione del presente Piano.
4. Per le aree ricadenti nelle zone di cui alla lettera a), ovvero nelle fasce laterali di cui alla

utilizzazioni.

3. Non sono peraltro soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, ancorche' ricadenti nelle zone di cui alla lettera a), ovvero nelle fasce laterali di cui alla lettera b), del primo comma, le previsioni dei PRG vigenti alla data di adozione del presente Piano, ricomprese nei seguenti casi:
- a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma dell'articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47; i Comuni, ove non siano dotati di tale perimetrazione, possono definirla con specifica propria deliberazione alla quale si applicano i disposti di cui ai commi quinto e seguenti dell'articolo 14 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento, nonche' in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e/o ai sensi dell'articolo 2 del DM 2 aprile 1968, n. 1444, che siano ricomprese in programmi pluriennali di attuazione alla data di adozione del presente Piano;
  - c) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data di adozione del presente Piano, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in zone F ai sensi dell'articolo 2 del DM 2 aprile 1968, n. 1444;
  - d) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, vigenti alla data di adozione del presente Piano;
  - e) le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, vigenti alla data di adozione del presente Piano;
  - f) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di adozione del presente Piano.
4. Per le aree ricadenti nelle zone di cui alla lettera a), ovvero nelle fasce laterali di cui alla

lettera b), del primo comma, diverse da quelle di cui al terzo comma, trovano applicazione le prescrizioni di cui ai successivi commi quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e quattordicesimo e le direttive di cui ai successivi commi dodicesimo, tredicesimo e quindicesimo.

5. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:
- a) linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria;
  - b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
  - c) invasi ad usi plurimi;
  - d) impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
  - e) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
  - f) approdi e porti per la navigazione interna;
  - g) aree attrezzabili per la balneazione;
  - h) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

sono ammesse nelle aree di cui al quarto comma qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali. I progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

6. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al quinto comma non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti. Nella definizione dei

lettera b), del primo comma, diverse da quelle di cui al terzo comma, trovano applicazione le prescrizioni di cui ai successivi commi quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e quattordicesimo e le direttive di cui ai successivi commi dodicesimo, tredicesimo e quindicesimo.

5. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:
- a) linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria;
  - b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
  - c) invasi ad usi plurimi;
  - d) impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
  - e) sistemi tecnologici per **la produzione di energia idroelettrica** e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
  - f) approdi e porti per la navigazione interna;
  - g) aree attrezzabili per la balneazione;
  - h) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

sono ammesse nelle aree di cui al quarto comma qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali. I progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

6. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al quinto comma non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per **la produzione di energia idroelettrica** e il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni

progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua. Resta comunque ferma la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

7. La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può localizzare nelle aree di cui al quarto comma:
- a) parchi le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli;
  - b) percorsi e spazi di sosta pedonali per mezzi di trasporto non motorizzati;
  - c) corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero;
  - d) chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione nonché depositi di materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione di tali attrezzature, esclusivamente nelle aree di cui alla lettera del quinto comma del presente articolo;
  - e) infrastrutture ed attrezzature aventi le caratteristiche di cui al precedente sesto comma.
8. Nelle aree di cui al quarto comma, fermo restando quanto specificato ai commi quinto, sesto e settimo, sono comunque consentiti:
- a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformità alla L.R. 7 dicembre 1978, n. 47;
  - b) gli interventi nei complessi turistici all'aperto eventualmente esistenti, che siano rivolti ad adeguarli ai requisiti minimi richiesti;
  - c) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del presente Piano;
  - d) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi

confinanti. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua. Resta comunque ferma la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

7. La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può localizzare nelle aree di cui al quarto comma:
- a) parchi le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli;
  - b) percorsi e spazi di sosta pedonali per mezzi di trasporto non motorizzati;
  - c) corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero;
  - d) chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione nonché depositi di materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione di tali attrezzature, esclusivamente nelle aree di cui alla lettera del quinto comma del presente articolo;
  - e) infrastrutture ed attrezzature aventi le caratteristiche di cui al precedente sesto comma.
8. Nelle aree di cui al quarto comma, fermo restando quanto specificato ai commi quinto, sesto e settimo, sono comunque consentiti:
- a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformità alla L.R. 7 dicembre 1978, n. 47;
  - b) gli interventi nei complessi turistici all'aperto eventualmente esistenti, che siano rivolti ad adeguarli ai requisiti minimi richiesti;
  - c) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del presente Piano;
  - d) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi

regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;

- e) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- f) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

9. Le opere di cui alle lettere e) ed f) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera d) dell'ottavo comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

10. Nelle aree esondabili e comunque per una fascia di 10 metri lineari dal limite degli invasi ed alvei di piena ordinaria dei laghi, bacini e corsi d'acqua naturali è vietata la nuova edificazione dei manufatti edilizi di cui alle lettere d) ed f) dell'ottavo comma, l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno, al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, nonché di consentire gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, irrigazione e difesa del suolo.

11. Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al quarto comma, e fossero già insediati in data antecedente al 29 giugno 1989, sono consentiti

regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;

- e) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- f) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

9. Le opere di cui alle lettere e) ed f) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera d) dell'ottavo comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

10. Nelle aree esondabili e comunque per una fascia di 10 metri lineari dal limite degli invasi ed alvei di piena ordinaria dei laghi, bacini e corsi d'acqua naturali è vietata la nuova edificazione dei manufatti edilizi di cui alle lettere d) ed f) dell'ottavo comma, l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno, al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, nonché di consentire gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, irrigazione e difesa del suolo.

11. Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al quarto comma, e fossero già insediati in data antecedente al 29 giugno 1989, sono consentiti

interventi di ammodernamento, di ampliamento, e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Previa approvazione da parte del Consiglio comunale dei suddetti programmi, il Sindaco ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi.

12. Nelle zone di cui al presente articolo, gli strumenti di pianificazione dei Comuni possono, previo parere favorevole della Provincia, prevedere ampliamenti degli insediamenti esistenti limitatamente all'ambito collinare e montano, ove si dimostri l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile e l'assenza di rischio idraulico, purché le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore e risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti.
13. I Comuni, mediante i propri strumenti di pianificazione, nel rispetto delle eventuali indicazioni degli strumenti di pianificazione infraregionale individuano:
  - a) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo, che devono essere trasferiti in aree esterne a tali zone, essendo comunque tali quelli insistenti su aree esondabili, o soggette a fenomeni erosivi;
  - b) le aree idonee per la nuova localizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera a) potendosi, se del caso, procedere ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;
  - c) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo, che, in conseguenza dell'insussistenza di aree idonee alla loro rilocalizzazione, possono permanere contro le predette zone di cui al primo comma, subordinatamente ad interventi di riassetto;
  - d) gli interventi volti a perseguire la massima compatibilizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera c)

interventi di ammodernamento, di ampliamento, e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Previa approvazione da parte del Consiglio comunale dei suddetti programmi, il Sindaco ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi.

12. Nelle zone di cui al presente articolo, gli strumenti di pianificazione dei Comuni possono, previo parere favorevole della Provincia, prevedere ampliamenti degli insediamenti esistenti limitatamente all'ambito collinare e montano, ove si dimostri l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile e l'assenza di rischio idraulico, purché le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore e risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti.
13. I Comuni, mediante i propri strumenti di pianificazione, nel rispetto delle eventuali indicazioni degli strumenti di pianificazione infraregionale individuano:
  - a) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo, che devono essere trasferiti in aree esterne a tali zone, essendo comunque tali quelli insistenti su aree esondabili, o soggette a fenomeni erosivi;
  - b) le aree idonee per la nuova localizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera a) potendosi, se del caso, procedere ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;
  - c) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo, che, in conseguenza dell'insussistenza di aree idonee alla loro rilocalizzazione, possono permanere contro le predette zone di cui al primo comma, subordinatamente ad interventi di riassetto;
  - d) gli interventi volti a perseguire la massima compatibilizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera c)

con gli obiettivi di tutela delle zone cui ineriscono, dovendo essere in ogni caso previsti: il massimo distanziamento dalla battigia o dalla sponda delle aree comunque interessate dai predetti complessi, e, al loro interno, delle attrezzature di base e dei servizi; l'esclusione dalle aree interessate dai predetti complessi degli elementi di naturalità, anche relitti, eventualmente esistenti; il divieto della nuova realizzazione, o del mantenimento, di manufatti che non abbiano il carattere della precarietà, e/o che comportino l'impermeabilizzazione del terreno, se non nei casi tassativamente stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;

- e) gli interventi, da effettuarsi contestualmente ai trasferimenti, od ai riassetti, di cui alle precedenti lettere, di sistemazione delle aree liberate, e volti alla loro rinaturalizzazione;
- f) le caratteristiche dimensionali, morfologiche e tipologiche, sia dei complessi turistici all'aperto di nuova localizzazione ai sensi delle precedenti lettere a) e b), che di quelli sottoposti a riassetto ai sensi delle precedenti lettere c) e d);
- g) i tempi entro i quali devono aver luogo le operazioni di trasferimento, ovvero quelle di riassetto, fermo restando che essi: - non devono eccedere i cinque anni dall'entrata in vigore delle indicazioni comunali, salva concessione da parte dei Comuni di un ulteriore periodo di proroga, non superiore a due anni, in relazione all'entità di eventuali investimenti effettuati per l'adeguamento dei complessi in questione ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina, per i complessi insistenti in aree facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, della Regione, della Provincia o del Comune; - sono definiti, non dovendo comunque eccedere i dieci anni, tramite specifiche convenzioni, da definirsi contestualmente alle indicazioni comunali, e da stipularsi tra i Comuni ed i soggetti titolari dei complessi, per i complessi insistenti su aree diverse da quelle di cui sopra.

14. Dalla data di entrata in vigore del presente Piano a quella di entrata in vigore delle disposizioni comunali di cui al precedente comma, nei complessi turistici all'aperto insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, nonché quelli volti ad adeguare i

con gli obiettivi di tutela delle zone cui ineriscono, dovendo essere in ogni caso previsti: il massimo distanziamento dalla battigia o dalla sponda delle aree comunque interessate dai predetti complessi, e, al loro interno, delle attrezzature di base e dei servizi; l'esclusione dalle aree interessate dai predetti complessi degli elementi di naturalità, anche relitti, eventualmente esistenti; il divieto della nuova realizzazione, o del mantenimento, di manufatti che non abbiano il carattere della precarietà, e/o che comportino l'impermeabilizzazione del terreno, se non nei casi tassativamente stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;

- e) gli interventi, da effettuarsi contestualmente ai trasferimenti, od ai riassetti, di cui alle precedenti lettere, di sistemazione delle aree liberate, e volti alla loro rinaturalizzazione;
- f) le caratteristiche dimensionali, morfologiche e tipologiche, sia dei complessi turistici all'aperto di nuova localizzazione ai sensi delle precedenti lettere a) e b), che di quelli sottoposti a riassetto ai sensi delle precedenti lettere c) e d);
- g) i tempi entro i quali devono aver luogo le operazioni di trasferimento, ovvero quelle di riassetto, fermo restando che essi: - non devono eccedere i cinque anni dall'entrata in vigore delle indicazioni comunali, salva concessione da parte dei Comuni di un ulteriore periodo di proroga, non superiore a due anni, in relazione all'entità di eventuali investimenti effettuati per l'adeguamento dei complessi in questione ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina, per i complessi insistenti in aree facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, della Regione, della Provincia o del Comune; - sono definiti, non dovendo comunque eccedere i dieci anni, tramite specifiche convenzioni, da definirsi contestualmente alle indicazioni comunali, e da stipularsi tra i Comuni ed i soggetti titolari dei complessi, per i complessi insistenti su aree diverse da quelle di cui sopra.

14. Dalla data di entrata in vigore del presente Piano a quella di entrata in vigore delle disposizioni comunali di cui al precedente comma, nei complessi turistici all'aperto insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, nonché quelli volti ad adeguare i

complessi stessi ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina.

15. Relativamente alle aree di cui al quarto comma, le pubbliche Autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Piano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:
- a) l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, e' consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
  - b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, e' reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
  - c) le pubbliche Autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

---

**Art. 18 - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua**

1. Negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, indicati come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, valgono le prescrizioni di cui ai successivi commi.
2. Sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto

complessi stessi ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina.

15. Relativamente alle aree di cui al quarto comma, le pubbliche Autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Piano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:
- a) l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, e' consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
  - b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, e' reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
  - c) le pubbliche Autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

---

**Art. 18 - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua<sup>1</sup>**

1. Negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, indicati come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, valgono le prescrizioni di cui ai successivi commi.
2. Sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto

---

<sup>1</sup> Nel testo dell'art. 18 "Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua" del P.T.P.R. non viene introdotta alcuna modifica, tuttavia, viene di fatto ampliato l'oggetto delle attività ed opere ammesse all'interno di tali ambiti in virtù del richiamo effettuato dal comma 2, lett. a., di tale articolo alle infrastrutture ed attrezzature indicate al quinto comma del precedente articolo 17, comma che il P.T.C.P. modifica conformemente a quanto evidenziato nel testo comparato di tale articolo precedentemente riportato.

alla tutela idraulica:

- a. la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi quinto, sesto e settimo nonché alle lettere c., e. ed f. dell'ottavo comma, del precedente articolo 17, fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, può prevedersi esclusivamente l'attraversamento in trasversale;
- b. il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, solamente qualora previste e disciplinate da strumenti di pianificazione provinciali o comunali od intercomunali, relativi in ogni caso all'intera asta fluviale interessata dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde;
- c. la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo, dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale, che siano definiti ammissibili dal piano regolatore generale in conformità alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;
- d. l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte.

3. Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 2 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17. Sono fatti salvi gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire la funzionalità delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. L'autorità preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi, vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolarizzazione plano-altimetrica degli alvei, la esecuzione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, ove

alla tutela idraulica:

- a. la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi quinto, sesto e settimo nonché alle lettere c., e. ed f. dell'ottavo comma, del precedente articolo 17, fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, può prevedersi esclusivamente l'attraversamento in trasversale;
- b. il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, solamente qualora previste e disciplinate da strumenti di pianificazione provinciali o comunali od intercomunali, relativi in ogni caso all'intera asta fluviale interessata dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde;
- c. la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo, dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale, che siano definiti ammissibili dal piano regolatore generale in conformità alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;
- d. l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte.

3. Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 2 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17. Sono fatti salvi gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire la funzionalità delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. L'autorità preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi, vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolarizzazione plano-altimetrica degli alvei, la esecuzione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, ove

non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale.

non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale.

## **ALLEGATO C**

**Elencazione documentazione del P.T.C.P. avente valore ed effetti di P.S.C**



## **Documentazione del P.T.C.P. avente valore ed effetti di P.S.C. del Comune di Bertinoro**

### **A. Quadro Conoscitivo, composto dagli elaborati e dalle cartografie di seguito indicati:**

A.1. Relazione descrittiva comprensiva di elaborati cartografici.

### **B. Progetto:**

B.1. Relazione;

B.2. Schede d'ambito;

B.3. numero 1 tavola relativa a "Schema di assetto territoriale" contrassegnata dalla sigla A in scala 1:25.000;

B.4. numero 2 tavole relative alla "Zonizzazione paesistica" contrassegnate dalla sigla B1.1 e B1.2 in scala 1:10.000;

B.5. numero 2 tavole relative alla "Carta forestale e dell'uso del suolo" contrassegnate dalla sigla B2.1 e B2.2 in scala 1:10.000;

B.6. numero 2 tavole relative alla "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" contrassegnate dalla sigla B3.1 e B3.2 in scala 1:10.000;

B.7. numero 2 tavole relative alla "Classificazione e individuazione dei sistemi urbani e territoriali" contrassegnate dalla sigla B4.1 e B4.2 in scala 1:10.000;

B.8. numero 2 tavole relative agli "Ambiti insediativi di progetto" contrassegnate dalla sigla C.1 e C.2 in scala 1:5.000;

B.9. numero 1 tavola relativa alla "Disciplina particolareggiata del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.A, in scala 1:1.000;

B.10. numero 1 tavola relativa alla "Classificazione tipologica degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.1, in scala 1:1.000;

B.11. numero 1 tavola relativa "Carta relativa allo stato di conservazione degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.2, in scala 1:1.000;

B.12. numero 1 tavola relativa "Carta relativa alle destinazioni d'uso ed agli standard urbanistici del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.3, in scala 1:1.000;

B.13. numero 1 tavola relativa a "Il sistema insediativo storico, distribuzione spaziale delle schede relative agli edifici in Territorio Rurale" in scala 1:40.000;

B.14. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 1;

B.15. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 2;

B.16. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 3;

B.17. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 4;

B.18. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 5;

B.19. Norme.

### **C. Valsat:**

C.1. Relazione;

C.2. Allegato A "Gli indicatori del PSC".

### **D. Valutazione di incidenza:**

D.1. Relazione di incidenza relativa al SIC IT4080006;

D.2. Elaborati cartografici relativi al SIC IT4080006:

D.2.1 numero 1 tavola relativa alla "Carta geomorfologica" contrassegnata dalla sigla A1 in scala 1:10.000;

D.2.2 numero 1 tavola relativa alla "Carta degli habitat" contrassegnata dalla sigla A2 in scala 1:10.000;

D.2.3 numero 1 tavola relativa alla "Carta dei valori archeologici architettonici paesaggistici" contrassegnata dalla sigla A3 in scala 1:10.000;

D.2.4 numero 1 tavola relativa alla "Carta delle attività antropiche" contrassegnata dalla sigla B in scala 1:10.000.

### **E. Allegato al Piano:**

E.1. Zone a rischio di incidente rilevante.

## **Documentazione del P.T.C.P. avente valore ed effetti di P.S.C. del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole**

### **A. Quadro Conoscitivo, composto dagli elaborati e dalle cartografie di seguito indicati:**

A.1. Relazione descrittiva comprensiva di elaborati cartografici.

### **B. Progetto:**

B.1. Relazione;

B.2. Schede d'ambito;

B.3. numero 1 tavola relativa a "Schema di assetto territoriale" contrassegnata dalla sigla A in scala 1:25.000;

B.4. numero 1 tavola relativa alla "Zonizzazione paesistica" contrassegnata dalla sigla B1 in scala 1:10.000;

B.5. numero 1 tavola relativa alla "Carta forestale e dell'uso del suolo" contrassegnata dalla sigla B2 in scala 1:10.000;

B.6. numero 1 tavola relativa alla "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" contrassegnata dalla sigla B3 in scala 1:10.000;

B.7. numero 1 tavola relativa alla "Classificazione e individuazione dei sistemi urbani e territoriali" contrassegnata dalla sigla B4 in scala 1:10.000;

B.8. numero 1 tavola relativa agli "Ambiti insediativi di progetto" contrassegnata dalla sigla C in scala 1:5.000;

B.9. numero 1 tavola relativa alla "Disciplina particolareggiata del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.A, in scala 1:1.000;

B.10. numero 1 tavola relativa alla "Classificazione tipologica degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.1, in scala 1:1.000;

B.11. numero 1 tavola relativa "Carta relativa allo stato di conservazione degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.2, in scala 1:1.000;

B.12. numero 1 tavola relativa "Carta relativa alle destinazioni d'uso ed agli standard urbanistici del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.3, in scala 1:1.000;

B.13. numero 1 tavola relativa a "Il sistema insediativo storico, distribuzione spaziale delle schede relative agli edifici in Territorio Rurale" in scala 1:30.000;

B.14. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D2-SR – volume 1;

B.15. Norme

### **C. Valsat:**

C.1. Relazione;

C.2. Allegato A "Gli indicatori del PSC".

### **D. Valutazione di incidenza:**

D.1. Relazione di incidenza relativa al SIC IT4080007;

D.2. Relazione di incidenza relativa al SIC IT4080009;

D.3. Elaborati cartografici relativi al SIC IT4080007:

D.3.1. numero 1 tavola relativa alla "Carta geomorfologica" contrassegnata dalla sigla A1 in scala 1:10.000;

D.3.2. numero 1 tavola relativa alla "Carta degli habitat" contrassegnata dalla sigla A2 in scala 1:10.000;

D.3.3. numero 1 tavola relativa alla "Carta dei valori archeologici architettonici paesaggistici" contrassegnata dalla sigla A3 in scala 1:10.000;

D.3.4. numero 1 tavola relativa alla "Carta delle attività antropiche" contrassegnata dalla sigla B in scala 1:10.000;

D.4. Elaborati cartografici relativi al SIC IT4080009:

D.4.1. numero 1 tavola relativa alla "Carta geomorfologica" contrassegnata dalla sigla A1 in scala 1:10.000;

D.4.2. numero 1 tavola relativa alla "Carta degli habitat" contrassegnata dalla sigla A2 in scala 1:10.000;

D.4.3. numero 1 tavola relativa alla "Carta dei valori archeologici architettonici paesaggistici" contrassegnata dalla sigla A3 in scala 1:10.000;

D.4.4. numero 1 tavola relativa alla "Carta delle attività antropiche" contrassegnata dalla sigla B in scala 1:10.000.

## **Documentazione del P.T.C.P. avente valore ed effetti di P.S.C. del Comune di Civitella di Romagna**

### **A. Quadro Conoscitivo, composto dagli elaborati e dalle cartografie di seguito indicati:**

A.1. Relazione descrittiva comprensiva di elaborati cartografici.

### **B. Progetto:**

B.1. Relazione;

B.2. Schede d'ambito;

B.3. numero 2 tavole relative a "Schema di assetto territoriale" contrassegnate dalla sigla A.1 e A.2 in scala 1:25.000;

B.4. numero 3 tavole relative alla "Zonizzazione paesistica" contrassegnate dalla sigla B1.1, B1.2 e B1.3 in scala 1:10.000;

B.5. numero 3 tavole relative alla "Carta forestale e dell'uso del suolo" contrassegnate dalla sigla B2.1, B2.2 e B2.3 in scala 1:10.000;

B.6. numero 3 tavole relative alla "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" contrassegnate dalla sigla B3.1, B3.2 e B3.3 in scala 1:10.000;

B.7. numero 3 tavole relative alla "Classificazione e individuazione dei sistemi urbani e territoriali" contrassegnate dalla sigla B4.1, B4.2 e B4.3 in scala 1:10.000;

B.8. numero 1 tavola relativa agli "Ambiti insediativi di progetto" contrassegnata dalla sigla C in scala 1:5.000;

B.9. numero 1 tavola relativa alla "Disciplina particolareggiata del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.A, in scala 1:1.000;

B.10. numero 1 tavola relativa alla "Classificazione tipologica degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.1, in scala 1:1.000;

B.11. numero 1 tavola relativa "Carta relativa allo stato di conservazione degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.2, in scala 1:1.000;

B.12. numero 1 tavola relativa "Carta relativa alle destinazioni d'uso ed agli standard urbanistici del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.3, in scala 1:1.000;

B.13. numero 1 tavola relativa a "Il sistema insediativo storico, distribuzione spaziale delle schede relative agli edifici in Territorio Rurale" in scala 1:40.000;

B.14. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 1;

B.15. Norme.

### **C. Valsat:**

C.1. Relazione;

C.2. Allegato A "Gli indicatori del PSC".

## **Documentazione del P.T.C.P. avente valore ed effetti di P.S.C. del Comune di Dovadola**

### **A. Quadro Conoscitivo, composto dagli elaborati e dalle cartografie di seguito indicati:**

A.1. Relazione descrittiva comprensiva di elaborati cartografici.

### **B. Progetto:**

C.1. Relazione;

C.2. Schede d'ambito;

C.3. numero 1 tavola relativa a "Schema di assetto territoriale" contrassegnata dalla sigla A in scala 1:25.000;

C.4. numero 1 tavola relativa alla "Zonizzazione paesistica" contrassegnata dalla sigla B1 in scala 1:10.000;

C.5. numero 1 tavola relativa alla "Carta forestale e dell'uso del suolo" contrassegnata dalla sigla B2 in scala 1:10.000;

C.6. numero 1 tavola relativa alla "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" contrassegnata dalla sigla B3 in scala 1:10.000;

C.7. numero 1 tavola relativa alla "Classificazione e individuazione dei sistemi urbani e territoriali" contrassegnata dalla sigla B4 in scala 1:10.000;

C.8. numero 1 tavola relativa agli "Ambiti insediativi di progetto" contrassegnata dalla sigla C in scala 1:5.000;

C.9. numero 1 tavola relativa alla "Disciplina particolareggiata del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.A, in scala 1:1.000;

C.10. numero 1 tavola relativa alla "Classificazione tipologica degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.1, in scala 1:1.000;

C.11. numero 1 tavola relativa "Carta relativa allo stato di conservazione degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.2, in scala 1:1.000;

C.12. numero 1 tavola relativa "Carta relativa alle destinazioni d'uso ed agli standard urbanistici del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.3, in scala 1:1.000;

C.13. numero 2 volumi di "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del Centro Storico" contrassegnati dalla sigla D.1-SC;

C.14. numero 1 tavola relativa a "Il sistema insediativo storico, distribuzione spaziale delle schede relative agli edifici in Territorio Rurale" in scala 1:30.000;

C.15. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 1;

C.16. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 2;

C.17. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 3;

C.18. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 4;

C.19. Norme.

### **C. Valsat:**

C.1. Relazione;

C.2. Allegato A "Gli indicatori del PSC".

### **D. Valutazione di incidenza:**

D.1. Relazione di incidenza relativa al SIC IT4080007;

D.2. Elaborati cartografici relativi al SIC IT4080007:

D.2.1 numero 1 tavola relativa alla "Carta geomorfologica" contrassegnata dalla sigla A1 in scala 1:10.000;

D.2.2 numero 1 tavola relativa alla "Carta degli habitat" contrassegnata dalla sigla A2 in scala 1:10.000;

D.2.3 numero 1 tavola relativa alla "Carta dei valori archeologici architettonici paesaggistici" contrassegnata dalla sigla A3 in scala 1:10.000;

D.2.4 numero 1 tavola relativa alla "Carta delle attività antropiche" contrassegnata dalla sigla B in scala 1:10.000.

## **Documentazione del P.T.C.P. avente valore ed effetti di P.S.C. del Comune di Galeata**

### **A. Quadro Conoscitivo, composto dagli elaborati e dalle cartografie di seguito indicati:**

A.1. Relazione descrittiva comprensiva di elaborati cartografici.

### **B. Progetto:**

B.1. Relazione;

B.2. Schede d'ambito;

B.3. numero 2 tavole relative a "Schema di assetto territoriale" contrassegnate dalla sigla A.1 e A.2 in scala 1:25.000;

B.4. numero 2 tavole relative alla "Zonizzazione paesistica" contrassegnate dalla sigla B1.1 e B1.2 in scala 1:10.000;

B.5. numero 2 tavole relative alla "Carta forestale e dell'uso del suolo" contrassegnate dalla sigla B2.1 e B2.2 in scala 1:10.000;

B.6. numero 2 tavole relative alla "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" contrassegnate dalla sigla B3.1 e B3.2 in scala 1:10.000;

B.7. numero 2 tavole relative alla "Classificazione e individuazione dei sistemi urbani e territoriali" contrassegnate dalla sigla B4.1 e B4.2 in scala 1:10.000;

B.8. numero 1 tavola relativa agli "Ambiti insediativi di progetto" contrassegnata dalla sigla C in scala 1:5.000;

B.9. numero 1 tavola relativa alla "Disciplina particolareggiata del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.A, in scala 1:1.000;

B.10. numero 1 tavola relativa alla "Classificazione tipologica degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.1, in scala 1:1.000;

B.11. numero 1 tavola relativa "Carta relativa allo stato di conservazione degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.2, in scala 1:1.000;

B.12. numero 1 tavola relativa "Carta relativa alle destinazioni d'uso ed agli standard urbanistici del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.3, in scala 1:1.000.

B.13. numero 1 tavola relativa a "Il sistema insediativo storico, distribuzione spaziale delle schede relative agli edifici in Territorio Rurale" in scala 1:40.000;

B.14. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 1;

B.15. Norme.

### **C. Valsat:**

C.1. Relazione;

C.2. Allegato A "Gli indicatori del PSC".

## **Documentazione del P.T.C.P. avente valore ed effetti di P.S.C. del Comune di Meldola**

### **A. Quadro Conoscitivo, composto dagli elaborati e dalle cartografie di seguito indicati:**

A.1. Relazione descrittiva comprensiva di elaborati cartografici.

### **B. Progetto:**

- B.1. Relazione;
- B.2. Schede d'ambito;
- B.3. numero 2 tavole relative a "Schema di assetto territoriale" contrassegnate dalla sigla A.1 e A.2 in scala 1:25.000;
- B.4. numero 2 tavole relative alla "Zonizzazione paesistica" contrassegnate dalla sigla B1.1 e B1.2 in scala 1:10.000;
- B.5. numero 2 tavole relative alla "Carta forestale e dell'uso del suolo" contrassegnate dalla sigla B2.1 e B2.2 in scala 1:10.000;
- B.6. numero 2 tavole relative alla "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" contrassegnate dalla sigla B3.1 e B3.2 in scala 1:10.000;
- B.7. numero 2 tavole relative alla "Classificazione e individuazione dei sistemi urbani e territoriali" contrassegnate dalla sigla B4.1 e B4.2 in scala 1:10.000;
- B.8. numero 1 tavola relativa agli "Ambiti insediativi di progetto" contrassegnata dalla sigla C in scala 1:5.000;
- B.9. numero 1 tavola relativa alla "Disciplina particolareggiata del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.A, in scala 1:1.000;
- B.10. numero 1 tavola relativa alla "Classificazione tipologica degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.1, in scala 1:1.000;
- B.11. numero 1 tavola relativa a "Il sistema insediativo storico, distribuzione spaziale delle schede relative agli edifici in Territorio Rurale" in scala 1:40.000;
- B.12. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 1;
- B.13. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 2;
- B.14. Norme.

### **C. Valsat:**

- C.1. Relazione;
- C.2. Allegato A "Gli indicatori del PSC".

### **D. Valutazione di incidenza:**

- D.1. Relazione di incidenza relativa al SIC IT4080004;
- D.2. Elaborati cartografici relativi al SIC IT4080004:
  - D.2.1. numero 1 tavola relativa alla "Carta geomorfologica" contrassegnata dalla sigla A1 in scala 1:10.000;
  - D.2.2. numero 1 tavola relativa alla "Carta degli habitat" contrassegnata dalla sigla A2 in scala 1:10.000;
  - D.2.3. numero 1 tavola relativa alla "Carta dei valori archeologici architettonici paesaggistici" contrassegnata dalla sigla A3 in scala 1:10.000;
  - D.2.4. numero 1 tavola relativa alla "Carta delle attività antropiche" contrassegnata dalla sigla B in scala 1:10.000.

## **Documentazione del P.T.C.P. avente valore ed effetti di P.S.C. del Comune di Modigliana**

### **A. Quadro Conoscitivo, composto dagli elaborati e dalle cartografie di seguito indicati:**

A.1. Relazione descrittiva comprensiva di elaborati cartografici.

### **B. Progetto:**

- B.1. Relazione;
- B.2. Schede d'ambito;
- B.3. numero 1 tavola relativa a "Schema di assetto territoriale" contrassegnata dalla sigla A in scala 1:25.000;
- B.4. numero 2 tavole relative alla "Zonizzazione paesistica" contrassegnate dalla sigla B1.1 e B1.2 in scala 1:10.000;
- B.5. numero 2 tavole relative alla "Carta forestale e dell'uso del suolo" contrassegnate dalla sigla B2.1 e B2.2 in scala 1:10.000;
- B.6. numero 2 tavole relative alla "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" contrassegnate dalla sigla B3.1 e B3.2 in scala 1:10.000;
- B.7. numero 2 tavole relative alla "Classificazione e individuazione dei sistemi urbani e territoriali" contrassegnate dalla sigla B4.1 e B4.2 in scala 1:10.000;
- B.8. numero 1 tavola relativa agli "Ambiti insediativi di progetto" contrassegnata dalla sigla C in scala 1:5.000;
- B.9. numero 1 tavola relativa alla "Disciplina particolareggiata del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.A, in scala 1:1.000;
- B.10. numero 1 tavola relativa alla "Classificazione tipologica degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.1, in scala 1:1.000;
- B.11. numero 1 tavola relativa "Carta relativa allo stato di conservazione degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.2, in scala 1:1.000;
- B.12. numero 1 tavola relativa "Carta relativa alle destinazioni d'uso ed agli standard urbanistici del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.3, in scala 1:1.000;
- B.13. numero 1 tavola relativa a "Il sistema insediativo storico, distribuzione spaziale delle schede relative agli edifici in Territorio Rurale" in scala 1:40.000;
- B.14. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 1;
- B.15. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 2;
- B.16. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 3;
- B.17. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 4;
- B.18. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 5;
- B.19. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 6;
- B.20. Norme.

### **C. Valsat:**

- C.1. Relazione;
- C.2. Allegato A "Gli indicatori del PSC".

### **D. Valutazione di incidenza:**

- D.1. Relazione di incidenza relativa al SIC IT4080007;
- D.2. Elaborati cartografici relativi al SIC IT4080007:
  - D.2.1. numero 1 tavola relativa alla "Carta geomorfologica" contrassegnata dalla sigla A1 in scala 1:10.000;
  - D.2.2. numero 1 tavola relativa alla "Carta degli habitat" contrassegnata dalla sigla A2 in scala 1:10.000;
  - D.2.3. numero 1 tavola relativa alla "Carta dei valori archeologici architettonici paesaggistici" contrassegnata dalla sigla A3 in scala 1:10.000;
  - D.2.4. numero 1 tavola relativa alla "Carta delle attività antropiche" contrassegnata dalla sigla B in scala 1:10.000.

### **E. Allegato al Piano:**

- E.1. Zone a rischio di incidente rilevante.

## **Documentazione del P.T.C.P. avente valore ed effetti di P.S.C. del Comune di Portico San Benedetto**

### **A. Quadro Conoscitivo, composto dagli elaborati e dalle cartografie di seguito indicati:**

A.1. Relazione descrittiva comprensiva di elaborati cartografici.

### **B. Progetto:**

- B.1. Relazione;
- B.2. Schede d'ambito;
- B.3. numero 1 tavola relativa a "Schema di assetto territoriale" contrassegnata dalla sigla A in scala 1:25.000;
- B.4. numero 2 tavole relative alla "Zonizzazione paesistica" contrassegnate dalla sigla B1.1 e B1.2 in scala 1:10.000;
- B.5. numero 2 tavole relative alla "Carta forestale e dell'uso del suolo" contrassegnate dalla sigla B2.1 e B2.2 in scala 1:10.000;
- B.6. numero 2 tavole relative alla "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" contrassegnate dalla sigla B3.1 e B3.2 in scala 1:10.000;
- B.7. numero 2 tavole relative alla "Classificazione e individuazione dei sistemi urbani e territoriali" contrassegnate dalla sigla B4.1 e B4.2 in scala 1:10.000;
- B.8. numero 1 tavola relativa agli "Ambiti insediativi di progetto" contrassegnata dalla sigla C in scala 1:5.000;
- B.9. numero 1 tavola relativa alla "Disciplina particolareggiata del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.A, in scala 1:1.000;
- B.10. numero 1 tavola relativa alla "Classificazione tipologica degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.1, in scala 1:1.000;
- B.11. numero 1 tavola relativa "Carta relativa allo stato di conservazione degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.2, in scala 1:1.000;
- B.12. numero 1 tavola relativa "Carta relativa alle destinazioni d'uso ed agli standard urbanistici del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.3, in scala 1:1.000;
- B.13. numero 1 tavola relativa a "Il sistema insediativo storico, distribuzione spaziale delle schede relative agli edifici in Territorio Rurale" in scala 1:40.000;
- B.14. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 1;
- B.15. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 2;
- B.16. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 3;
- B.17. Norme.

### **C. Valsat:**

- C.1. Relazione;
- C.2. Allegato A "Gli indicatori del PSC".

### **D. Valutazione di incidenza:**

- D.1. Relazione di incidenza relativa al SIC IT4080002;
- D.2. Relazione di incidenza relativa al SIC IT4080003;
- D.3. Elaborati cartografici relativi al SIC IT4080002:
  - D.3.1. numero 1 tavola relativa alla "Carta geomorfologica" contrassegnata dalla sigla A1 in scala 1:10.000;
  - D.3.2. numero 1 tavola relativa alla "Carta degli habitat e della vegetazione" contrassegnata dalla sigla A2 in scala 1:10.000;
  - D.3.3. numero 1 tavola relativa alla "Carta dei valori archeologici architettonici paesaggistici" contrassegnata dalla sigla A3 in scala 1:10.000;
  - D.3.4. numero 1 tavola relativa alla "Carta delle attività antropiche" contrassegnata dalla sigla B in scala 1:10.000;
- D.4. Elaborati cartografici relativi al SIC IT4080003:
  - D.4.1. numero 4 tavole relative alla "Carta geomorfologica" contrassegnate dalla sigla A1-1, A1-2, A1-3, A1-4 in scala 1:10.000;
  - D.4.2. numero 4 tavole relative alla "Carta degli habitat e della vegetazione" contrassegnate dalla sigla A2-1, A2-2, A2-3, A2-4 in scala 1:10.000;
  - D.4.3. numero 4 tavole relative alla "Carta dei valori archeologici architettonici paesaggistici" contrassegnate dalla sigla A3-1, A3-2, A3-3, A3-4 in scala 1:10.000;

D.4.4. numero 4 tavole relative alla “Carta delle attività antropiche” contrassegnate dalla sigla B-1, B-2, B-3, B-4 in scala 1:10.000.

## **Documentazione del P.T.C.P. avente valore ed effetti di P.S.C. del Comune di Predappio**

### **A. Quadro Conoscitivo, composto dagli elaborati e dalle cartografie di seguito indicati:**

A.1. Relazione descrittiva comprensiva di elaborati cartografici.

### **B. Progetto:**

B.1. Relazione;

B.2. Schede d'ambito;

B.3. numero 2 tavole relative a "Schema di assetto territoriale" contrassegnate dalla sigla A.1 e A.2 in scala 1:25.000;

B.4. numero 2 tavole relative alla "Zonizzazione paesistica" contrassegnate dalla sigla B1.1 e B1.2 in scala 1:10.000;

B.5. numero 2 tavole relative alla "Carta forestale e dell'uso del suolo" contrassegnate dalla sigla B2.1 e B2.2 in scala 1:10.000;

B.6. numero 2 tavole relative alla "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" contrassegnate dalla sigla B3.1 e B3.2 in scala 1:10.000;

B.7. numero 2 tavole relative alla "Classificazione e individuazione dei sistemi urbani e territoriali" contrassegnate dalla sigla B4.1 e B4.2 in scala 1:10.000;

B.8. numero 1 tavola relativa agli "Ambiti insediativi di progetto" contrassegnata dalla sigla C in scala 1:5.000;

B.9. numero 1 tavola relativa alla "Disciplina particolareggiata del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.A, in scala 1:1.000;

B.10. numero 1 tavola relativa alla "Classificazione tipologica degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.1, in scala 1:1.000;

B.11. numero 1 tavola relativa "Carta relativa allo stato di conservazione degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.2, in scala 1:1.000;

B.12. numero 1 tavola relativa "Carta relativa alle destinazioni d'uso ed agli standard urbanistici del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.3, in scala 1:1.000;

B.13. numero 1 tavola relativa a "Il sistema insediativo storico, distribuzione spaziale delle schede relative agli edifici in Territorio Rurale" in scala 1:40.000;

B.14. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 1;

B.15. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 2;

B.16. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 3;

B.17. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 4;

B.18. Norme.

### **C. Valsat:**

C.1. Relazione;

C.2. Allegato A "Gli indicatori del PSC".

### **D. Allegato al Piano:**

D.1. Elementi di microzonazione sismica dell'area di Predappio Bassa.

- D.4.3. numero 4 tavole relative alla “Carta dei valori archeologici architettonici paesaggistici” contrassegnate dalla sigla A3-1, A3-2, A3-3, A3-4 in scala 1:10.000;
- D.4.4. numero 4 tavole relative alla “Carta delle attività antropiche” contrassegnate dalla sigla B-1, B-2, B-3, B-4 in scala 1:10.000.

## **Documentazione del P.T.C.P. avente valore ed effetti di P.S.C. del Comune di Rocca San Casciano**

### **A. Quadro Conoscitivo, composto dagli elaborati e dalle cartografie di seguito indicati:**

A.1. Relazione descrittiva comprensiva di elaborati cartografici.

### **B. Progetto:**

B.1. Relazione;

B.2. Schede d'ambito;

B.3. numero 1 tavola relativa a "Schema di assetto territoriale" contrassegnata dalla sigla Ain scala 1:25.000;

B.4. numero 2 tavole relative alla "Zonizzazione paesistica" contrassegnate dalla sigla B1.1 e B1.2 in scala 1:10.000;

B.5. numero 2 tavole relative alla "Carta forestale e dell'uso del suolo" contrassegnate dalla sigla B2.1 e B2.2 in scala 1:10.000;

B.6. numero 2 tavole relative alla "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" contrassegnate dalla sigla B3.1 e B3.2 in scala 1:10.000;

B.7. numero 2 tavole relative alla "Classificazione e individuazione dei sistemi urbani e territoriali" contrassegnate dalla sigla B4.1 e B4.2 in scala 1:10.000;

B.8. numero 1 tavola relativa agli "Ambiti insediativi di progetto" contrassegnata dalla sigla C in scala 1:5.000;

B.9. numero 1 tavola relativa alla "Disciplina particolareggiata del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.A, in scala 1:1.000;

B.10. numero 1 tavola relativa alla "Classificazione tipologica degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.1, in scala 1:1.000;

B.11. numero 1 tavola relativa "Carta relativa allo stato di conservazione degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.2, in scala 1:1.000;

B.12. numero 1 tavola relativa "Carta relativa alle destinazioni d'uso ed agli standard urbanistici del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.3, in scala 1:1.000;

B.13. numero 1 tavola relativa a "Il sistema insediativo storico, distribuzione spaziale delle schede relative agli edifici in Territorio Rurale" in scala 1:30.000;

B.14. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 1;

B.15. Norme.

### **C. Valsat:**

C.1. Relazione;

C.2. Allegato A "Gli indicatori del PSC".

## **Documentazione del P.T.C.P. avente valore ed effetti di P.S.C. del Comune di Santa Sofia**

### **A. Quadro Conoscitivo, composto dagli elaborati e dalle cartografie di seguito indicati:**

A.1. Relazione descrittiva comprensiva di elaborati cartografici.

### **B. Progetto:**

- B.1. Relazione;
- B.2. Schede d'ambito;
- B.3. numero 2 tavole relative a "Schema di assetto territoriale" contrassegnate dalla sigla A.1 e A.2 in scala 1:25.000;
- B.4. numero 4 tavole relative alla "Zonizzazione paesistica" contrassegnate dalla sigla B1.1, B1.2, B1.3, e B1.4 in scala 1:10.000;
- B.5. numero 4 tavole relative alla "Carta forestale e dell'uso del suolo" contrassegnate dalla sigla B2.1, B2.2, B2.3 e B2.4 in scala 1:10.000;
- B.6. numero 4 tavole relative alla "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" contrassegnate dalla sigla B3.1, B3.2, B3.3 e B3.4 in scala 1:10.000;
- B.7. numero 4 tavole relative alla "Classificazione e individuazione dei sistemi urbani e territoriali" contrassegnate dalla sigla B4.1, B4.2, B4.3 e B4.4 in scala 1:10.000;
- B.8. numero 1 tavola relativa agli "Ambiti insediativi di progetto" contrassegnata dalla sigla C in scala 1:5.000;
- B.9. numero 1 tavola relativa alla "Disciplina particolareggiata del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.A, in scala 1:1.000;
- B.10. numero 1 tavola relativa alla "Classificazione tipologica degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.1, in scala 1:1.000;
- B.11. numero 1 tavola relativa "Carta relativa allo stato di conservazione degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.2, in scala 1:1.000;
- B.12. numero 1 tavola relativa "Carta relativa alle destinazioni d'uso ed agli standard urbanistici del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.3, in scala 1:1.000;
- B.13. numero 1 tavola relativa a "Il sistema insediativo storico, distribuzione spaziale delle schede relative agli edifici in Territorio Rurale" in scala 1:80.000;
- B.14. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 1;
- B.15. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 2;
- B.16. Norme.

### **C. Valsat:**

- C.1. Relazione;
- C.2. Allegato A "Gli indicatori del PSC".

### **D. Valutazione di incidenza:**

- D.1. Relazione di incidenza relativa al SIC IT4080001;
- D.2. Relazione di incidenza relativa al SIC IT4080003;
- D.3. Relazione di incidenza relativa al SIC IT4080011;
- D.4. Elaborati cartografici relativi al SIC IT4080001:
  - D.4.1. numero 1 tavola relativa alla "Carta geomorfologica" contrassegnata dalla sigla A1 in scala 1:10.000;
  - D.4.2. numero 1 tavola relativa alla "Carta della vegetazione" contrassegnata dalla sigla A2 in scala 1:10.000;
  - D.4.3. numero 1 tavola relativa alla "Carta dei valori archeologici architettonici paesaggistici" contrassegnata dalla sigla A3 in scala 1:10.000;
  - D.4.4. numero 1 tavola relativa alla "Carta delle attività antropiche" contrassegnata dalla sigla B in scala 1:10.000;
- D.5. Elaborati cartografici relativi al SIC IT4080003:
  - D.5.1. numero 4 tavole relative alla "Carta geomorfologica" contrassegnate dalla sigla A1-1, A1-2, A1-3, A1-4 in scala 1:10.000;
  - D.5.2. numero 4 tavole relative alla "Carta degli habitat e della vegetazione" contrassegnate dalla sigla A2-1, A2-2, A2-3, A2-4 in scala 1:10.000;
  - D.5.3. numero 4 tavole relative alla "Carta dei valori archeologici architettonici paesaggistici" contrassegnate dalla sigla A3-1, A3-2, A3-3, A3-4 in scala 1:10.000;
  - D.5.4. numero 4 tavole relative alla "Carta delle attività antropiche" contrassegnate dalla sigla B-1, B-2, B-3, B-4 in scala 1:10.000;

- D.6. Elaborati cartografici relativi al SIC IT4080011;
  - D.6.1. numero 1 tavola relativa alla “Carta geomorfologica” contrassegnata dalla sigla A1 in scala 1:10.000;
  - D.6.2. numero 1 tavola relativa alla “Carta degli habitat e della vegetazione” contrassegnata dalla sigla A2 in scala 1:10.000;
  - D.6.3. numero 1 tavola relativa alla “Carta dei valori archeologici architettonici paesaggistici” contrassegnata dalla sigla A3 in scala 1:10.000;
  - D.6.4. numero 1 tavola relativa alla “Carta delle attività antropiche” contrassegnata dalla sigla B in scala 1:10.000.

## Documentazione del P.T.C.P. avente valore ed effetti di P.S.C. del Comune di Sarsina

### A. Quadro Conoscitivo, composto dagli elaborati e dalle cartografie di seguito indicati:

A.1. Relazione descrittiva comprensiva di elaborati cartografici.

### B. Progetto:

- B.1. Relazione;
- B.2. Schede d'ambito;
- B.3. numero 1 tavola relativa a "Schema di assetto territoriale" contrassegnata dalla sigla A in scala 1:25.000;
- B.4. numero 2 tavole relative alla "Zonizzazione paesistica" contrassegnate dalla sigla B1.1 e B1.2 in scala 1:10.000;
- B.5. numero 2 tavole relative alla "Carta forestale e dell'uso del suolo" contrassegnate dalla sigla B2.1 e B2.2 in scala 1:10.000;
- B.6. numero 2 tavole relative alla "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" contrassegnate dalla sigla B3.1 e B3.2 in scala 1:10.000;
- B.7. numero 2 tavole relative alla "Classificazione e individuazione dei sistemi urbani e territoriali" contrassegnate dalla sigla B4.1 e B4.2 in scala 1:10.000;
- B.8. numero 1 tavola relativa agli "Ambiti insediativi di progetto" contrassegnata dalla sigla C in scala 1:5.000;
- B.9. numero 1 tavola relativa alle "Unità minime di intervento e interventi edilizi ammessi" del centro storico di Sarsina contrassegnata dalla sigla CS.1s, in scala 1:500;
- B.10. numero 1 tavola relativa al "Rilievo fisico e consistenza edilizia" degli edifici inclusi nel centro storico di Sarsina contrassegnata dalla sigla CS.3s, in scala 1:500;
- B.11. numero 1 tavola relativa allo "Stato di conservazione" degli edifici inclusi nel centro storico di Sarsina contrassegnata dalla sigla CS.4s, in scala 1:500;
- B.12. numero 1 tavola relativa alle "Destinazioni d'uso" ammesse per il centro di Sarsina contrassegnata dalla sigla CS.5s, in scala 1:500;
- B.13. numero 1 tavola relativa all' "Individuazione tipologica" degli edifici inclusi nel centro storico di Sarsina contrassegnata dalla sigla CS.6s, in scala 1:500;
- B.14. numero 1 tavola relativa alle "Unità minime di intervento e interventi edilizi ammessi" del centro storico di Ranchio contrassegnata dalla sigla CS.1r, in scala 1:500;
- B.15. numero 1 tavola relativa al "Rilievo fisico e consistenza edilizia" degli edifici inclusi nel centro storico di Ranchio contrassegnata dalla sigla CS.3r, in scala 1:500;
- B.16. numero 1 tavola relativa allo "Stato di conservazione" degli edifici inclusi nel centro storico di Ranchio contrassegnata dalla sigla CS.4r, in scala 1:500;
- B.17. numero 1 tavola relativa alle "Destinazioni d'uso" ammesse per il centro storico di Ranchio contrassegnata dalla sigla CS.5r, in scala 1:500;
- B.18. numero 1 tavola relativa all' "Individuazione tipologica" degli edifici inclusi nel centro storico di Ranchio contrassegnata dalla sigla CS.6r, in scala 1:500;
- B.19. numero 1 tavola di progetto con prescrizioni arredo verde, in scala 1:200 del centro di Calbano contrassegnata dalla sigla CS.4c – A.1;
- B.20. numero 1 tavola di progetto con planimetria generale, pianta cantine in scala 1:200 del centro di Calbano contrassegnata dalla sigla CS.4c – P.1;
- B.21. numero 1 tavola di progetto con planimetria generale, pianta piano terra in scala 1:200 del centro di Calbano contrassegnata dalla sigla CS.4c – P.2;
- B.22. numero 1 tavola di progetto con planimetria generale, pianta piano primo in scala 1:200 del centro di Calbano contrassegnata dalla sigla CS.4c – P.3;
- B.23. numero 1 tavola di progetto con planimetria generale, pianta piano secondo in scala 1:200 del centro di Calbano contrassegnata dalla sigla CS.4c – P.4;
- B.24. numero 1 tavola di progetto con planimetria generale, pianta coperture in scala 1:200 del centro di Calbano contrassegnata dalla sigla CS.4c – P.5;
- B.25. numero 1 tavola di progetto con Sezioni longitudinali AA, BB, CC in scala 1:200 del centro di Calbano contrassegnata dalla sigla CS.4c – P.6;
- B.26. numero 1 tavola di progetto con Sezioni longitudinali DD, EE, FF, GG, HH, II, LL in scala 1:200 del centro di Calbano contrassegnata dalla sigla CS.4c – P.7;
- B.27. numero 1 tavola di progetto con Sezioni-Ambientali in scala 1:200 del centro di Calbano contrassegnata dalla sigla CS.4c – P.8;
- B.28. numero 1 tavola di Inserimento ambientale in scala 1:500 del centro di Calbano contrassegnata dalla sigla CS.4c – R.1;

- B.29. numero 1 tavola relativa a "Il sistema insediativo storico, distribuzione spaziale delle schede relative agli edifici in Territorio Rurale" in scala 1:50.000;
- B.30. numero 27 tavole relative a "Insediamenti ed edifici di interesse storico architettonico, culturale e testimoniale presenti nel territorio rurale" contrassegnate dalla sigla TR e numerate da TR.1.1 a TR.1.27;
- B.31. Relazione relativa al centro storico di Castel d'Alfero contrassegnata dalla sigla CS.1A;
- B.32. Piano di Recupero di Castel d'Alfero con: Inquadramento territoriale, Rilievo geometrico e strutturale con elementi di rilievo critico, Processi di formazione ed evoluzione dell'insediamento urbano, Disciplina particolareggiata d'intervento, Disposizioni specifiche relative ad interventi di trasformazione edilizia contrassegnato dalla sigla CS.2A;
- B.33. Volume relativo alle "Schede di analisi e disciplina particolareggiata" relative ad ogni singola UMI del centro di Sarsina contrassegnato dalla sigla CS.2sa;
- B.34. Volume relativo alle "Schede di analisi e disciplina particolareggiata" relative ad ogni singola UMI del centro di Sarsina contrassegnato dalla sigla CS.2sb;
- B.35. Volume relativo alle "Schede di analisi e disciplina particolareggiata" relative agli edifici di interesse storico architettonico, culturale e testimoniale esterni al perimetro dei centri storici ma in ambito urbano contrassegnato dalla sigla AU.1;
- B.36. Volume relativo alle "Schede di analisi e disciplina particolareggiata" relative ad ogni singola UMI del centro di Ranchio contrassegnato dalla sigla CS.2r;
- B.37. Relazione contenente le definizioni degli interventi edilizi ammessi del centro di Calbano contrassegnata dalla sigla CS.1C;
- B.38. Allegato alla relazione contenente elaborati di analisi e di progetto del centro di Calbano contrassegnato dalla sigla CS.2C;
- B.39. 3 volumi contrassegnati dalla sigla CS.3c del centro di Calbano contenenti n.31 schede relative alle singole UMI contenenti: l'analisi dei caratteri architettonici con il rilievo fisico, la documentazione fotografica, il rilievo critico, gli interventi edilizi ammessi, il progetto guida;
- B.40. Elaborato relativo a "Schede di analisi e disciplina particolareggiata" contrassegnato dalla sigla TR.2.1;
- B.41. Elaborato relativo a "Schede di analisi e disciplina particolareggiata" contrassegnato dalla sigla TR.2.2;
- B.42. Elaborato relativo a "Schede di analisi e disciplina particolareggiata" contrassegnato dalla sigla TR.2.3;
- B.43. Elaborato relativo a "Schede di analisi e disciplina particolareggiata" contrassegnato dalla sigla TR.2.4;
- B.44. Elaborato relativo a "Schede di analisi e disciplina particolareggiata" contrassegnato dalla sigla TR.2.5;
- B.45. Elaborato relativo a "Schede di analisi e disciplina particolareggiata" contrassegnato dalla sigla TR.2.6;
- B.46. Elaborato relativo a "Schede di analisi e disciplina particolareggiata" contrassegnato dalla sigla TR.2.7;
- B.47. Elaborato relativo a "Abaco del processo tipologico" contrassegnato dalla sigla TR.3;
- B.48. Norme.

#### **C. Valsat:**

- C.1. Relazione;
- C.2. Allegato A "Gli indicatori del PSC".

#### **D. Valutazione di incidenza:**

- D.1. Relazione di incidenza relativa al SIC IT4080010;
- D.2. Elaborati cartografici relativi al SIC IT4080010:
  - D.2.1. numero 1 tavola relativa alla "Carta geomorfologica" contrassegnata dalla sigla A1 in scala 1:10.000;
  - D.2.2. numero 1 tavola relativa alla "Carta degli habitat" contrassegnata dalla sigla A2 in scala 1:10.000;
  - D.2.3. numero 1 tavola relativa alla "Carta dei valori archeologici architettonici paesaggistici" contrassegnata dalla sigla A3 in scala 1:10.000;
  - D.2.4. numero 1 tavola relativa alla "Carta delle attività antropiche" contrassegnata dalla sigla B in scala 1:10.000.

## Documentazione del P.T.C.P. avente valore ed effetti di P.S.C. del Comune di Tredozio

### A. Quadro Conoscitivo, composto dagli elaborati e dalle cartografie di seguito indicati:

A.1. Relazione descrittiva comprensiva di elaborati cartografici.

### B. Progetto:

- B.1. Relazione;
- B.2. Schede d'ambito;
- B.3. numero 1 tavola relativa a "Schema di assetto territoriale" contrassegnata dalla sigla A in scala 1:25.000;
- B.4. numero 2 tavole relative alla "Zonizzazione paesistica" contrassegnate dalla sigla B1.1 e B1.2 in scala 1:10.000;
- B.5. numero 2 tavole relative alla "Carta forestale e dell'uso del suolo" contrassegnate dalla sigla B2.1 e B2.2 in scala 1:10.000;
- B.6. numero 2 tavole relative alla "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" contrassegnate dalla sigla B3.1 e B3.2 in scala 1:10.000;
- B.7. numero 2 tavole relative alla "Classificazione e individuazione dei sistemi urbani e territoriali" contrassegnate dalla sigla B4.1 e B4.2 in scala 1:10.000;
- B.8. numero 1 tavola relativa agli "Ambiti insediativi di progetto" contrassegnata dalla sigla C in scala 1:5.000;
- B.9. numero 1 tavola relativa alla "Disciplina particolareggiata del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.A, in scala 1:1.000;
- B.10. numero 1 tavola relativa alla "Classificazione tipologica degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.1, in scala 1:1.000;
- B.11. numero 1 tavola relativa "Carta relativa allo stato di conservazione degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.2, in scala 1:1.000;
- B.12. numero 1 tavola relativa "Carta relativa alle destinazioni d'uso ed agli standard urbanistici del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.3, in scala 1:1.000;
- B.13. numero 1 volume di "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici di pregio in ambito urbano esterni al Centro Storico" contrassegnato dalla sigla D.2-SU;
- B.14. numero 1 tavola relativa a "Il sistema insediativo storico, distribuzione spaziale delle schede relative agli edifici in Territorio Rurale" in scala 1:35.000;
- B.15. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 1;
- B.16. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 2;
- B.17. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 3;
- B.18. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 4;
- B.19. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 5;
- B.20. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 6;
- B.21. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 7;
- B.22. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 8;
- B.23. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 9;
- B.24. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 10;
- B.25. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 11;
- B.26. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 12;
- B.27. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 13;
- B.28. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 14;
- B.29. Elaborato relativo a "Abaco del processo tipologico" contrassegnato dalla sigla D.2;

B.30. Norme.

**C. Valsat:**

C.1. Relazione;

C.2. Allegato A “Gli indicatori del PSC”.

**D. Valutazione di incidenza:**

D.1. Relazione di incidenza relativa al SIC IT4080002;

D.2. Elaborati cartografici relativi al SIC IT4080002:

D.2.1 numero 1 tavola relativa alla “Carta geomorfologica” contrassegnata dalla sigla A1 in scala 1:10.000;

D.2.2 numero 1 tavola relativa alla “Carta degli habitat e della vegetazione” contrassegnata dalla sigla A2 in scala 1:10.000;

D.2.3 numero 1 tavola relativa alla “Carta dei valori archeologici architettonici paesaggistici” contrassegnata dalla sigla A3 in scala 1:10.000;

D.2.4 numero 1 tavola relativa alla “Carta delle attività antropiche” contrassegnata dalla sigla B in scala 1:10.000.

## **Documentazione del P.T.C.P. avente valore ed effetti di P.S.C. del Comune di Premilcuore**

### **A. Quadro Conoscitivo, composto dagli elaborati e dalle cartografie di seguito indicati:**

A.1. Relazione descrittiva comprensiva di elaborati cartografici.

### **B. Progetto:**

- B.1. Relazione;
- B.2. Schede d'ambito;
- B.3. numero 2 tavole relative a "Schema di assetto territoriale" contrassegnate dalla sigla A.1 e A.2 in scala 1:25.000;
- B.4. numero 2 tavole relative alla "Zonizzazione paesistica" contrassegnate dalla sigla B1.1 e B1.2 in scala 1:10.000;
- B.5. numero 2 tavole relative alla "Carta forestale e dell'uso del suolo" contrassegnate dalla sigla B2.1 e B2.2 in scala 1:10.000;
- B.6. numero 2 tavole relative alla "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" contrassegnate dalla sigla B3.1 e B3.2 in scala 1:10.000;
- B.7. numero 2 tavole relative alla "Classificazione e individuazione dei sistemi urbani e territoriali" contrassegnate dalla sigla B4.1 e B4.2 in scala 1:10.000;
- B.8. numero 1 tavola relativa agli "Ambiti insediativi di progetto" contrassegnata dalla sigla C in scala 1:5.000;
- B.9. numero 1 tavola relativa alla "Disciplina particolareggiata del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.A, in scala 1:1.000;
- B.10. numero 1 tavola relativa alla "Classificazione tipologica degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.1, in scala 1:1.000;
- B.11. numero 1 tavola relativa "Carta relativa allo stato di conservazione degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.2, in scala 1:1.000;
- B.12. numero 1 tavola relativa "Carta relativa alle destinazioni d'uso ed agli standard urbanistici del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.3, in scala 1:1.000;
- B.13. numero 2 volumi di "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del Centro Storico" contrassegnati dalla sigla D.1-SC;
- B.14. numero 1 tavola relativa a "Il sistema insediativo storico, distribuzione spaziale delle schede relative agli edifici in Territorio Rurale" in scala 1:45.000;
- B.15. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 1;
- B.16. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 2;
- B.17. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 3;
- B.18. Norme.

### **C. Valsat:**

- C.1. Relazione;
- C.2. Allegato A "Gli indicatori del PSC".

### **D. Valutazione di incidenza:**

- D.1. Relazione di incidenza relativa al SIC IT4080001;
- D.2. Relazione di incidenza relativa al SIC IT4080003;
- D.3. Elaborati cartografici relativi al SIC IT4080001:
  - D.3.1. numero 1 tavola relativa alla "Carta geomorfologica" contrassegnata dalla sigla A1 in scala 1:10.000;
  - D.3.2. numero 1 tavola relativa alla "Carta della vegetazione" contrassegnata dalla sigla A2 in scala 1:10.000;
  - D.3.3. numero 1 tavola relativa alla "Carta dei valori archeologici architettonici paesaggistici" contrassegnata dalla sigla A3 in scala 1:10.000;
  - D.3.4. numero 1 tavola relativa alla "Carta delle attività antropiche" contrassegnata dalla sigla B in scala 1:10.000;
- D.4. Elaborati cartografici relativi al SIC IT4080003;
  - D.4.1. numero 4 tavole relative alla "Carta geomorfologica" contrassegnate dalla sigla A1-1, A1-2, A1-3, A1-4 in scala 1:10.000;
  - D.4.2. numero 4 tavole relative alla "Carta degli habitat e della vegetazione" contrassegnate dalla sigla A2-1, A2-2, A2-3, A2-4 in scala 1:10.000;

**Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:**

**La Presidente  
F.to Bruna Baravelli**

---

**Il Segretario Generale Reggente  
F.to Massimo Martinelli**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto certifica che la presente delibera è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_  
Ai sensi dell'articolo 134, 3° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia della delibera è stata affissa all'Albo Pretorio di questo ufficio Provinciale il **19 SET. 2006**  
fino al **04 OTT. 2006**  
Ai sensi dell'articolo 124, 1° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

La suesesa deliberazione è resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

*IL SEGRETARIO GENERALE  
REGGENTE*

*F.to Dr. Massimo Martinelli*